

CDA – CONSULENZA E DIREZIONE AZIENDALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

analisi delle norme d'interesse per gli enti territoriali

Aggiornato con:

Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021)

D.L. 183/2020 (decreto milleproroghe)

Mantova, 8 febbraio 2021

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

Termine per l'approvazione

31.01.2021

(art. 106, D.L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020)

prorogato al

31.03.2021

(D.M. 13.01.2021)

ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 163 del TUEL:

«Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria».

In presenza del decreto di proroga del termine per l'approvazione del bilancio , con lo stesso decreto è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data di scadenza.

E' necessario redigere preliminarmente il prospetto del risultato di amministrazione presunto con riferimento al nuovo prospetto previsto dal D.M. 18.5.2017 –sesto aggiornamento Dlgs. 118/2011

ATTENZIONE!

La gestione provvisoria diventa immediatamente obbligatoria se risulta un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente (punto 8.3 principio competenza finanziaria) e si deve immediatamente procedere all'approvazione del bilancio di previsione iscrivendo tra le spese il disavanzo.

ESERCIZIO PROVVISORIO

Nel corso dell'esercizio provvisorio è possibile apportare le seguenti variazioni al bilancio provvisorio (punto 8.13 principio competenza finanziaria)

a) per quanto riguarda le spese, la possibilità di effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza:

- dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi;
- dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale

b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate:

- compensative all'interno della medesima tipologia;
- compensative tra capitoli all'interno della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli

In assenza di variazioni compensative, con delibera di Giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a zero, nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti.

Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire il capitolo, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare.

ESERCIZIO PROVVISORIO

Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo anche oltre l'importo previsto.

E', altresì, consentita la variazione al bilancio nella seguente ipotesi:

- utilizzo delle quote vincolate del risultato d'amministrazione per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente (art. 187, comma 3, del Dlgs 267/2000)

A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo del risultato di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente relativo alle entrate ed alle spese vincolate.

L'utilizzo delle quote vincolate può avvenire sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente relativo a tutte le entrate ed a tutte le spese.

(art. 187 TUEL)

ESERCIZIO PROVVISORIO

IMPORTANTE!!

In questo caso è necessario allegare al prospetto del risultato di amministrazione presunto i prospetti di cui agli allegati

A/1: ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

A/2: ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

L'allegato a/1 al bilancio di previsione **non deve essere redatto** se l'ente applica anticipatamente **l'avanzo accantonato per la sola quota relativa all'utilizzo del fondo anticipazione di liquidità** (art. 39-ter del D.L. 162/2020, convertito nella legge 8/2020)

ESERCIZIO PROVVISORIO

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Nel corso dell'esercizio provvisorio non sono consentiti assunzioni di personale a tempo indeterminato (per il personale a tempo determinato il Ministero dell'Interno con nota del 19 maggio 2020 ritiene possibile le assunzioni nel limite dei dodicesimi previa verifica che la spesa sia stata prevista nel precedente bilancio triennale per l'annualità in corso), il ricorso all'indebitamento, ma è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria

Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo del fondo di riserva per fronteggiare obbligazioni derivanti:

- a) da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- b) da obblighi tassativamente previsti dalla legge;
- c) per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

Non è, per ora, prorogata al 2021, la possibilità prevista dall' art 109, comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di utilizzare l'avanzo di amministrazione disponibile per una percentuale non superiore all'80% della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione, sempre ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio .

GESTIONE PROVVISORIA

La gestione provvisoria rappresenta sostanzialmente una sanzione per non aver ancora approvato il bilancio di previsione entro il termine previsto dalla legge.

Essa dura fino all'approvazione del bilancio che dovrebbe avvenire entro 20 giorni e, comunque, entro il termine indicato o approvato, su richiesta dell'ente, dalla Prefettura.

Nel corso della **gestione provvisoria** l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

CONTROLLO RISPETTO TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO

Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso.

La nomina spetta al Prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente (art. 1, D.L. 13/2002 convertito nella legge 75/2002), il quale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a cinquanta giorni (art. 18. c. 3 ter, D.L.50/2017) per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Tale disposizione è stata resa permanente dall'art. 1, comma 1132, della legge 145/2018.

In caso di ritardo nell'approvazione del bilancio scatta il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Il divieto viene meno nel momento in cui l'adempimento è eseguito (articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2014)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PEG in esercizio provvisorio

Come noto con l'armonizzazione contabile il PEG ha assunto carattere pluriennale dovendosi riferire al medesimo orizzonte temporale del bilancio di previsione.

Per consentire la continuità dell'azione amministrativa si possono, quindi, presentare tre situazioni:

1) enti che nel 2020 hanno approvato il Peg triennale per il periodo 2021/2023:

In questo caso non è necessario adottare altri atti in quanto mantiene validità quello già in vigore con riferimento, ovviamente, al secondo esercizio, eventualmente aggiornato nel corso del 2020

2) enti che nel 2020 hanno approvato il Peg annuale:

non potendo fare riferimento all'esercizio precedente, è necessario che la Giunta provveda ad approvare un peg provvisorio valido fino all'approvazione del bilancio 2021/2023

3) enti che nel 2020 non hanno approvato il Peg (comuni fino a 5.000 abitanti):

è necessario che la Giunta deliberi l'assegnazione provvisoria delle risorse che legittimi la gestione delle stesse da parte dei responsabili con riferimento agli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio 2021/2023 eventualmente aggiornato

STANZIAMENTI DI CASSA

Per le entrate con un incerto grado d'inesigibilità, la previsione di cassa non potrà mai eccedere quanto mediamente si è riscosso negli ultimi esercizi (deliberazione 9/2016 della sezione Autonomie della Corte dei conti).

PARERE ORGANO DI REVISIONE

L'art. 9 bis del D.L. 113/2016 convertito nella legge 164/2016 ha modificato l'art. 174, comma 1, del TUEL disponendo che lo schema di bilancio di previsione finanziario ed il Documento Unico di Programmazione predisposti dall'organo esecutivo sono presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

Il fatto che non si faccia cenno alla relazione dell'organo di revisione non significa che la stessa possa essere presentata successivamente in quanto , come dispone il Dlgs. 118/2011, la stessa fa parte degli allegati al bilancio medesimo.

ALLEGATI

L'art. 11, comma 3, del Dlgs. 118/2011 dispone che al bilancio di previsione finanziario debbano essere allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (vedasi nuovo prospetto previsto dal D.M. 18.5.2017 –sesto aggiornamento Dlgs. 118/2011);
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (facoltativa per i Comuni fino a 5.000 abitanti);
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (facoltativa per i Comuni fino a 5.000 abitanti);
- g) la nota integrativa;
- h) piano degli indicatori (definito con D.M. 22.12.2015)
- i) la relazione del collegio dei revisori dei conti

ALLEGATI

nonché quelli previsti dall'art. 172 del Dlgs. 267/2000 come modificato dal Dlgs. 118/2011 e cioè:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 28.12.2018)

ALLEGATI

Non devono più essere allegati:

- il piano di valorizzazione e alienazione dei beni non strumentali all'attività dell'ente
- il programma triennale dei lavori pubblici

che devono essere inseriti nel Documento unico di programmazione

- nota che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla eventuale sottoscrizione di strumenti finanziari da inserire nella nota integrativa

ed il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno in quanto lo stesso dovrà coincidere con l'equilibrio del risultato di competenza dell'esercizio.

ATTENZIONE: il TAR della Campania, con sentenza n. 6128/2018 ha annullato la delibera del consiglio comunale che aveva approvato il bilancio e i suoi allegati nonostante l'assenza del documento obbligatorio riguardante il piano degli indicatori.

NOTA INTEGRATIVA

Fra gli allegati al bilancio di previsione 2019/2021 autorizzatorio, particolare attenzione deve essere riservata alla nota integrativa.

In base all'art. 11, comma 5, del Dlgs. 118/2011 la nota integrativa deve indicare:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, evidenziando il tipo di crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

NOTA INTEGRATIVA

- f) l'elenco delle eventuali garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi rendiconti della gestione e gli eventuali bilanci consolidati deliberati riguardanti il penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione sono consultabili nel proprio sito internet (tali documenti contabili devono essere allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco)
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Infine, a seguito dell'emanazione del D.M.7.9.2020 (12° aggiornamento del Dlgs. 118/2011), qualora l'ente evidenzi un disavanzo di amministrazione presunto, nella nota integrativa devono essere indicate le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intendono assumere con l'eventuale indicazione delle maggiori entrate e minori spese individuate per il ripiano del disavanzo medesimo.

Qualora l'ente sia risultato in disavanzo anche nel precedente esercizio (2019), nella nota integrativa deve essere segnalato se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio, precisando l'eventuale quota non ripianata.

Tale quota deve essere applicata al bilancio in modo distinto dal disavanzo risultante alla fine dell'esercizio precedente.

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Riprendiamo l'esempio riportato dal principio contabile 4/2 con l'aggiornamento del D.M.20.9.2020

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO	DISAVANZO DI AMM.NE AL 31/12/2019	DISAVANZO DI AMM.NE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2020
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	2.700	100
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera xxx	200	100
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera xxx	600	300
TOTALE	3.500	500

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Al 31/12/2020 l'ente ha ridotto il disavanzo di 300 anziché di 500

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31/12/2020	DISAVANZO AL 31/12/2019	DISAVANZO AL 31/12/2020	DISAVANZO RIPIANATO NEL 2020	DISAVANZO ISCRITTO NEL 2020	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NEL 2020
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	2.700		100	100	0
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera xxx	200		100	100	0
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera xxx	600		100	300	200
TOTALE	3.500	3.200	300	500	200

Tale tabella deve essere inserita nella nota integrativa

Modifica introdotta dal DM 20/9/2020 al prospetto degli equilibri

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborsi di prestiti
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE

PUBBLICAZIONE

Entro trenta giorni dalla loro adozione devono essere pubblicati i documenti e gli allegati del bilancio preventivo, nonché i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità, rendendo accessibili i dati relativi alle entrate ed alle spese **secondo lo schema tipo e le modalità definite con DPCM 29.4.2016 (G.U. 16.6.2016, n.139** (art. 29, comma 1, della legge 33/2013 come sostituito dall'art. 8, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

L'art. 9, comma 1 quinquies, del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016 dispone, altresì, l'obbligo di inviare il bilancio di previsione entro trenta giorni dal termine previsto dalla legge per la sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.13 della legge 196/2009, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, prevedendo, in caso di mancato invio e fino all'avvenuto adempimento, il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, nonché, sulla base del disposto dell'art. 1, comma 903, della legge 145/2018, la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal ministero dell'Interno, comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale **(tale sospensione non si applicava nel per le spettanze relative al 2020 a seguito della pandemia COVID-19 come previsto dall'art. 1, comma 2, Ordinanza n. 658 del 29.3.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile)**

Tale adempimento sostituisce, a partire dal 2019, la trasmissione delle certificazioni del bilancio di previsione al ministero dell'interno (art. 1, comma 902, della legge 145/2018)

EQUILIBRIO DI BILANCIO

A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 247/2017 e 101/2018, le città metropolitane, le Province e i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal Dlgs 118/2011 (art. 1, commi da 819 a 830, legge 145/2018)

Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo (art. 1, comma 821, legge 145/2018).

L'informazione è tratta dal prospetto della verifica degli equilibri riportata nel rendiconto di gestione (allegato 10 del Dlgs 118/2011).

VERIFICA EQUILIBRI

Tale impostazione considera però l'ente in equilibrio in presenza di un saldo positivo tra accertamenti e impegni, oltre al Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa e alla quota di avanzo/disavanzo applicata al bilancio, senza rendere evidente il peso delle poste (accantonamenti e ed entrate vincolate) che pur non tramutandosi in impegni, devono comunque essere finanziate nell'ambito del risultato di amministrazione, fornendo quindi una informazione "parziale".

Con il Dm 1° agosto 2018 sono stati, pertanto, modificati i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo ed il prospetto per la verifica degli equilibri **a** **rendiconto** inserendo le suddette poste, evidenziando tre grandezze:

- il risultato di competenza (equiparabile al vecchio equilibrio finale),
- l'equilibrio di bilancio
- l'equilibrio complessivo

VERIFICA EQUILIBRI

RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE

- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio (non impegnate)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (accertate ma non impegnate)
- **EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto
- **EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE**

Dal risultato di competenza si arriva all'equilibrio di bilancio sottraendo gli stanziamenti definitivi di bilancio relativi agli accantonamenti e alle risorse vincolate accertate nell'esercizio ma non impegnate. Dall'equilibrio di bilancio si giunge all'equilibrio complessivo sommando/sottraendo le variazioni (positive o negative) degli accantonamenti disposta in sede di rendiconto.

Restando, pertanto, fermo l'obbligo a preventivo di conseguire un risultato di competenza non negativo considerando gli accantonamenti e le entrate vincolate, alla fine dell'esercizio l'ente deve tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione

Ne consegue la necessità di cercare di prevedere, riguardo alle entrate vincolate, solo quelle che si ritengono con alta probabilità di utilizzo.

EQUILIBRIO DI BILANCIO

Nell'ordinamento resta, però, la legge 243/2012 non esplicitamente abrogata dalla legge 145/2018 anche per il diverso quorum richiesto trattandosi di una legge rinforzata, secondo la quale «I bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali».

Gli enti territoriali, dopo la legge 145/2018 e sulla base della legge 243/2012, devono ancora rispettare l'equilibrio finale oppure possono considerare rilevante anche l'indebitamento così come l'avanzo di amministrazione?

EQUILIBRIO DI BILANCIO

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti con la deliberazione n.20/2019, a seguito della questione di massima rimessa in merito dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per il Trentino - Alto Adige, hanno affermato, che sopravvive ancora il rispetto del pareggio fra entrate e spese finali, ma, tenendo conto delle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, solo per le operazioni di contrazione di indebitamento con il significato che per gli enti torna il doppio binario.

Tale interpretazione fa sorgere però una forte anomalia.

Infatti se un ente assume un mutuo e lo utilizza nell'anno, non rispetterebbe il vincolo di pareggio, Se, invece, non viene utilizzato e, quindi transita nel risultato di amministrazione, potrà essere liberamente utilizzato negli esercizi successivi senza violare alcun vincolo.

Con la circolare n. 5/2020 la Ragioneria dello Stato ha precisato che i vincoli della legge 243/2012 sono applicabili solo a livello di comparto regionale e nazionale, e, quindi, per i singoli Comuni continueranno a valere le disposizioni dettate dalla legge 145/2018 con l'obbligo di rispettare il pareggio "semplificato«, precisando, però, che gli enti territoriali debbano tener conto del presupposto richiesto dall'art. 10 della legge n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato ma senza debito) per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021.

A tale proposito la Ragioneria Generale dello Stato effettuerà un controllo ex ante ed ex post riguardo al rispetto a livello di comparto dell'art. 9 della legge n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), e

- nel caso di mancato rispetto **ex ante**, gli enti appartenenti alle Regioni responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le proprie previsioni di bilancio al fine di assicurarne il rispetto
- nel caso di mancato rispetto **ex post**, gli enti territoriali della Regione interessata, compresa la Regione medesima, dovranno adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il Principio sulla programmazione ha introdotto il “documento unico di programmazione” (DUP) in sostituzione della relazione previsionale e programmatica.

A causa dell'emergenza Covid-19 il DUP per il periodo 2021/2023 avrebbe dovuto essere presentato al Consiglio entro il 30 settembre (**art. 107, comma 6, del D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020**).

Non è stato modificato il termine del 15 novembre per l'eventuale aggiornamento da presentare al Consiglio contestualmente allo schema di bilancio di previsione, termine da ritenere differito al 15 dicembre alla luce dello spostamento del termine del bilancio di previsione.

Tali termini non sono in ogni caso perentori.

Per i Comuni in cui si è rinnovata l'amministrazione, qualora il relativo Statuto prevedesse un termine antecedente o successivo al 30 settembre per la presentazione delle linee programmatiche di mandato, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce. (art. 8 dell'all.4/1 del Dlgs 118/2011).

Il DUP non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a sé stante, approvato a monte del bilancio cui quest'ultimo dovrà fare riferimento.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

E' previsto un DUP «ordinario» per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, un DUP semplificato per i Comuni da 2.000 a 5.000 abitanti (D.M. 20.5.2015) ed DUP super semplificato per quelli fino a 2.000 abitanti . (D.M. 18.5.2018)

E' lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione

Il DUP ordinario si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) [*mandato amministrativo*] e la Sezione Operativa (SeO) [*bilancio di previsione*].

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, individuando le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo stesso.

Analizza le condizioni esterne ed interne.

Riguardo alle condizioni esterne tiene conto degli obiettivi individuati dal Governo, della situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici e della possibile evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente.

Riguardo alle condizioni interne valuta le modalità di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali alla luce dei fabbisogni, la possibilità di effettuare investimenti sulla base dei relativi riflessi sulla spesa corrente, senza dimenticare la verifica dei programmi di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi evidenziando le motivazioni, la struttura organizzativa del personale e l'evoluzione in termini di spesa

La sezione operativa ha carattere generale e contiene la programmazione operativa dell'ente ed ha un arco di riferimento pari a quello del bilancio di previsione.

Costituisce guida e vincolo per la redazione del bilancio di previsione.

In essa sono indicate le motivazioni delle scelte programmatiche, i singoli programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire non solo da parte dell'ente ma anche dagli organismi che costituiscono il GAP.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per la parte entrata il suo contenuto riguarda la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento, nonché gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi e sul ricorso all'indebitamento.

Per la parte spesa essa indica i programmi all'intero delle missioni, la programmazione dei lavori pubblici, degli acquisti di beni e servizi, la programmazione del fabbisogno del personale ed il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

DUP semplificati

In entrambi viene meno l'articolazione del documento nelle due Sezioni strategica ed operativa.

Il **DUPS**, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti contiene gli indirizzi riguardanti:

- l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici
- l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della relativa sostenibilità economico finanziaria
- disponibilità e gestione delle risorse umane
- gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

La versione riguardante i Comuni fino a 2.000 abitanti è ancora più leggera in quanto non è più richieste l'analisi sulla situazione socio-economica, sulla popolazione, sul territorio e gli obiettivi strategici per ogni missione.

Contenuti minimi:

- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici.
- Politica tributaria e tariffaria.
- Organizzazione dell'ente e del personale.
- Piano degli investimenti e loro finanziamento.

Per gli enti con popolazione superiore ai 15mila abitanti, va deliberata, insieme con il Dup, dal consiglio la verifica sullo stato di attuazione dei programmi prevista dall'articolo 147-ter del Dlgs 267/2000

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP, sia normale che semplificato, deve contenere:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 e regolato con D.M. 14/2018
- programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 e regolato con D.M. 14/2018
- programma triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.lgs. 165/2001
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008
- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007 (**non è più obbligatorio**)
- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011 (**facoltativo**)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

In riferimento agli strumenti di programmazione, a partire dal 2019 gli stessi non devono più essere approvati singolarmente e preliminarmente dalla Giunta ma, come prevede il principio contabile della programmazione, recentemente aggiornato con il D.M. 29 agosto 2018, gli stessi sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, a meno che la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP: in tal caso gli stessi possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP (punto 8.2 del principio contabile sulla programmazione).

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

La redazione del programma triennale ed elenco annuale delle OO.PP a partire dal 2019 è disciplinata dall'art. 21 del Dlgs. 50/2016 e dal Decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14/2018

In particolare il D.M. 14/2018 prevede che le Amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati allo stesso decreto .

Nel programma triennale sono compresi:

- l'elenco di eventuali opere pubbliche incompiute alle quali dovranno essere destinate in via prioritaria le risorse disponibili, al fine di giungere al loro completamento. Se gli enti non fossero in grado di individuare le necessarie risorse finanziarie, dovranno indicare soluzioni alternative , nonché l'indicazione dei lavori inclusi nell'elenco annuale 2019, non avviati e non riproposti nel nuovo piano.
- tutti i lavori con importo pari o superiore ai 100.000 euro solo se è approvato il progetto di primo livello

Sono iscritti nell'elenco annuale dei lavori pubblici i lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma, che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
- b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
- c) approvazione del livello minimo di progettazione
- d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

Da ricordare che per ciascun lavoro deve essere riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso,

Nell'elencazione delle fonti di finanziamento devono essere indicati anche i beni immobili disponibili per i quali è prevista la cessione a titolo di corrispettivo con indicazione del lavoro cui sono associati, nonché i beni immobili di proprietà dell'ente per i quali è prevista la concessione in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

Se si tratta di contributi, in base a quanto previsto dall'art. 21, comma 3, del nuovo codice dei contratti, gli stessi devono essere disponibili. Pertanto è da ritenersi come in passato (vedasi art. 14, comma 9, legge 109/1994 e art. 128, comma 10, del Dlgs 163/2006) che nell'elenco annuale potranno essere inserite solamente le opere per le quali il contributo che rappresenta la sua copertura finanziaria trovi corrispondenza nel bilancio dell'ente erogatore o che sia già stato comunicato.

I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

Tener presente che l'obbligo di allocazione in bilancio delle opere pubbliche sussiste solo per quelle dell'elenco annuale. Invece per le opere del secondo e terzo anno della programmazione le amministrazioni possono evitare di inserirle nel bilancio, in attesa di individuare la relativa copertura finanziaria.

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

Publicizzazione del programma

Sulla base di quanto prevede l'art. 5, comma 5 del D.M. 14/2018 il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma, sono pubblicati sul sito del Comune. L'avviso deve specificare l'eventuale possibilità di presentare osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con pubblicazione in formato open data sul sito del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la Regione di pertinenza.

Non risulta ancora chiarito il dubbio se il termine dei 30 o 60 giorni sia da considerarsi decorrenza obbligatoria o meno.

Ad alimentare la confusione interviene l'art. 5, comma 6 dello stesso decreto il quale precisa che l'approvazione deve avvenire entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

In quest'ultimo caso trova, peraltro, applicazione la disposizione prevista dal punto 8.2 del principio contabile sulla programmazione, che prevede l'autonoma approvazione del piano e il successivo inserimento nella nota di aggiornamento al DUP.

Ed, inoltre, fa intendere che non esiste alcun obbligo di inserire il programma delle OO.PP nel DUP, fermo restando l'obbligo di procedere ad inserirlo una volta approvato.

Infine nel caso in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori o a causa di lavori di importo inferiore a 100.000 euro, ne devono dare comunque comunicazione con le stesse suddette modalità.

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

Modifiche al programma

Il programma triennale di lavori pubblici può essere modificato nel corso dell'esercizio con delibera del Consiglio comunale che provvede, contestualmente, ad aggiornare il DUP. L'organo di revisione è tenuto a rilasciare il parere anche su tali variazioni

Le variazioni riguardano:

- a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale
- b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie
- d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
- e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Le suddette modifiche sono soggette agli obblighi di pubblicazione sul sito del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la Regione di appartenenza.

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE

Sulla base di quanto previsto dall'art. 21 del Dlgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) le Amministrazioni aggiudicatrici devono adottare il piano biennale degli acquisti di servizi e forniture di importo unitario pari o superiore a 40mila euro e relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, secondo gli schemi tipo previsti dallo suddetto decreto.

Nelle schede devono essere indicati, in particolare:

- le risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- l'elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale non riproposti nell'aggiornamento del programma per i quali si è rinunciato all'acquisizione o per altri motivi che non siano quelli per aver già avviata la procedura di affidamento.
- l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento.

Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento

Il programma deve essere pubblicato sul sito del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la Regione di appartenenza.

Nel programma devono essere inserite le acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici. Se gli importi relativi a tali acquisizioni sono già ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro, non sono considerati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE

L'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad 1 milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale, sono comunicate dalle medesime amministrazioni, **entro il mese di ottobre**, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori istituito con DPCM 14 novembre 2014 all'indirizzo di PEC: programmazione.biennale@pec.mef.gov.it.

Il programma deve essere approvato entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione (art. 6, comma 7 del D.M. 14/2018) .

Anche in questo caso, se l'ente utilizza tale possibilità, trova applicazione la disposizione prevista dal punto 8.2 del principio contabile sulla programmazione, che prevede l'autonoma approvazione del piano e il successivo inserimento nella nota di aggiornamento al DUP, e, quindi, senza alcun obbligo di inserire nel DUP di luglio ed anche nella nota di aggiornamento del 15 novembre il programma, fermo restando l'obbligo di procedere ad inserirlo una volta approvato.

Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne devono dare comunicazione sul loro sito nella sezione «Amministrazione trasparente», oltre che sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la regione di appartenenza

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE

Nel corso dell'esercizio, con delibera consiliare, possono essere apportate modifiche al programma nei seguenti casi:

- a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;
- b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
- d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti;
- e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Anche le suddette modifiche sono soggette agli obblighi di pubblicazione sopra specificate.

SEMPLIFICAZIONI

D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020 (legge semplificazioni)

Con l'art. 8, comma 1, lett. d) viene previsto che:

fino al 31 dicembre 2021:

“le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche senza l'inserimento nella programmazione di cui all'art. 21 del codice contratti pubblici (relativo al programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali) **a condizione che entro 30 gg dall'entrata in vigore del decreto** in oggetto venga effettuato l'aggiornamento”.

Con l'art. 8, comma 4, lett. a) viene previsto che:

«Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto (**15.09.2020**), il direttore lavori deve emettere uno stato di avanzamento lavori entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni ed il certificato di pagamento entro i successivi cinque. I pagamenti devono essere effettuati entro 15 giorni dall'emissione del certificato»

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il programma triennale del fabbisogno di personale è una delle condizioni indispensabili per effettuare qualsiasi assunzione di personale (art. 6, comma 6, Dlgs. 165/2001). Tale disposizione è entrata in vigore dal 24.9.2018, cioè 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo come previsto dall' art. 22, comma 1, del Dlgs. 75/2017 (legge Madia), avvenuta il 27.7.2018 con Decreto 8.5.2018.

La stessa sanzione viene applicata in caso di mancata trasmissione dei programmi entro 30 giorni dalla loro adozione al Dipartimento della Funzione pubblica (art. 6 ter, comma 5, Dlgs. 165/2001).

Si ritiene che il Programma debba essere oggetto di pubblicazione in quanto contiene pressoché tutte le informazioni richiamate dall'art.16 del Dlgs. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato"

Ai fini della redazione del fabbisogno è necessario innanzitutto prendere atto delle disposizioni previste dal Dlgs. 75/2017 e dalle successive linee di indirizzo che hanno modificato radicalmente i criteri ed i principi ai quali devono obbligatoriamente attenersi le amministrazioni pubbliche nella programmazione del fabbisogno di personale.

Con le nuove disposizioni l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni deve essere finalizzata alla realizzazione dell'ottimale impiego e distribuzione delle risorse umane per perseguire gli obiettivi definiti nel piano della performance.

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

Pertanto le eventuali assunzioni non dovranno più ridursi ad una mera sostituzione del personale cessato, ma individuate attraverso un'accurata analisi delle professionalità realmente necessarie rispetto a quelle venute meno per turn over e, conseguentemente, il fabbisogno del personale non dovrà più adattarsi alla pianta organica considerato come contenitore statico, ma sarà quest'ultima che dovrà, annualmente, esser modificata in riferimento alle competenze e professionalità di cui le amministrazioni ritengono di aver bisogno, restando fermo l'obbligo del rispetto della spesa potenziale massima consentita, nonché del limite delle assunzioni permesse a legislazione vigente (*art. 6, comma 3. del Dlgs. 165/2001*).

Secondo le linee di indirizzo del Ministero della Pubblica istruzione, nel nuovo fabbisogno di personale devono essere indicate anche le risorse finanziarie destinate alle spese del lavoro flessibile.

Prima di ricorrere a nuove assunzioni, l'ente dovrebbe, quindi, procedere:

- ad una mappatura delle competenze interne, come peraltro suggerito dalle suddette linee d'indirizzo, per verificare la possibilità di ricorrere a forme di riconversione professionale delle risorse umane presenti nell'ottica di un generale recupero di efficienza, operazione che potrebbe limitare il ricorso a professionalità esterne.
- procedere alla conclusione di accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni (l'art. 13, comma 2 della legge 183/2010 prevede la possibilità di utilizzare personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni)

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

La modifica del Piano in corso d'anno può avvenire, secondo le linee guida del Ministro della pubblica amministrazione, solo in presenza di situazioni nuove e non prevedibili, dipendenti, in particolare, da modifiche apportate al piano delle performance, attesa la sua stretta connessione con lo stesso e deve essere adeguatamente motivata.

Nel piano dei fabbisogni dovrà essere dimostrato, in modo compiuto e reale, di aver condotto le verifiche qualitative e quantitative di cui sopra e di avere verificato le possibilità di riconversione, mobilità interna, trasferimento temporaneo, in quanto, in difetto, il programma potrebbe essere considerato inidoneo a superare il divieto di procedere ad assunzioni di personale.

Il controllo del rispetto della suddetta procedura è compito dell'organo di revisione.

L' art. 19 comma 8, della legge 448/2001 prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali debbano accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

LIMITI ALLA SPESA DI PERSONALE

Gli enti **con popolazione superiore a 1.000 abitanti** assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (art. 3, comma 5 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014).

Per gli enti **con popolazione fino a 1.000 abitanti** le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 (art. 1, comma 762, legge 208/2015)

L'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 (decreto crescita) come modificato dall'art.1, comma 853, della legge 160/2019, ha introdotto la possibilità da parte di tutti i Comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio **asseverato dall'organo di revisione**, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, **non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione**

Tale disposizione è stata disciplinata con il Decreto Ministeriale 17.3.2020 .

LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

COSA PREVEDE IL D.M.

(tenendo conto della circolare applicativa della Funzione Pubblica al quale lo stesso decreto fa riferimento)

La decorrenza è prevista al 20 aprile 2020.

Il rapporto da prendere in considerazione è quello fra spesa di personale ed entrate correnti

Per spesa di personale si intende (art. 2 del D.M.):

impegni di competenza riferiti al personale assunto a tempo determinato e indeterminato, co.co.co, somministrati, incarichi in base all'articolo 110 del Tuel, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi **ed al netto dell'IRAP**, come rilevati nell'ultimo rendiconto approvato.

(sarebbero, quindi, da considerare gli impegni del macroaggregato U.1.01.00.00.000 nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999 (lavoro interinale, quota LSU, co.co.co ed altre forme di lavoro flessibile n.a.c.)

LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Non sono previste componenti escluse

La spesa, pertanto, è molto più alta perché mancano le voci che vanno in deroga, tra cui ricordiamo:

- i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali di personale, dirigenti e segretari.
- la spesa per il personale delle categorie protette
- i rimborsi di altri enti in caso di convenzioni e di comandi
- I diritti di rogito
- Gli incentivi di legge
- Gli oneri coperti integralmente da finanziamenti della UE o da privati ecc.

LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Per i magistrati contabili una circolare non ha «cogenza» nella gerarchia delle fonti (delibera Corte Conti Lombardia n.125/2020).

A seguito di un quesito posto da un Comune se davvero l'individuazione della spesa di personale vada fatta come suggerito dalla circolare, i magistrati contabili, ricordando che una circolare non ha «cogenza» nella gerarchia delle fonti, e nella considerazione che le norme assunzionali del vecchio sistema non risultano abrogate dalle nuove disposizioni, sostengono che spetta all'ente motivare adeguatamente, assumendosene ogni responsabilità, l'inclusione (o l'esclusione) di voci che, per loro natura, presentino eventuali ambiguità, basandosi sui principi contabili fissati dal Dlgs 118/2011 per i quali deve prevalere una lettura sostanziale della norma.

C'è da segnalare, infatti, che la sez. reg. le della Corte dei Conti Emilia Romagna con la deliberazione n. 32/2020 ha precisato che dovrebbero essere esclusi gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e l'IRAP.

LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Per entrate correnti si intende (art. 2 del D.M.):

media degli accertamenti di competenza dei primi tre titoli dell'entrata degli ultimi tre rendiconti approvati (per il 2021 i rendiconti 2018/2020), da cui va sottratto il Fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'ultimo dei tre anni utilizzati, eventualmente assestato. (per il 2021 l'esercizio 2020).

La Circolare della Funzione Pubblica specifica che I Comuni che hanno esternalizzato servizi relativo alla gestione rifiuti, attribuendo al gestore l'entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto della quota accantonata al FCDE.

ANNOTAZIONE

Attenzione alle eventuali plusvalenze realizzate nel triennio considerato che influenzano il calcolo rischiando di consentire spese per assunzioni che a regime potrebbero non essere sostenibili (es. consistenti differenze degli accertamenti riferiti alle sanzioni cds, concessioni cimiteriali, recupero evasione fiscale)

LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

DEROGA

Con l'art. 57, comma 3-septies, del D.L. 104/2020, convertito nella legge 126/2020, viene disposto che «**a decorrere dal 2021** le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (14.10.2020), finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente»

In altre parole le spese di personale per assunzioni finanziate da altri soggetti (se previste dalla normativa), non rilevano ai fini della capacità assunzionale con il significato che le entrate e le spese non vengono considerate nel calcolo previsto dal D.M. 17.3.2020

LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

I Comuni sono suddivisi in 9 fasce demografiche

N.B. Ai fini dell'individuazione della fascia di appartenenza occorre fare riferimento agli abitanti del penultimo anno precedente, quindi nel 2020 si dovranno considerare gli abitanti al 31.1.2.2018 (art. 156 TUEL)

Con la tab. 1 è indicata per ogni fascia demografica la soglia massima del rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti come precedentemente definiti.

Con la tab.2 è indicata la percentuale massima di incremento della spesa di personale consentita per singola fascia demografica, spesa che comunque non può superare la soglia indicata nella tab.1.

Con la tab. 3 è indicata per ogni fascia demografica la soglia massima per i Comuni con elevata incidenza della spesa di personale

LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

PRIMA APPLICAZIONE

In sede di prima applicazione, cioè dal 20 aprile 2020 e fino al 2024, i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tab.1, possono incrementare annualmente per assunzione di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nel 2018 per una percentuale non superiore a quella indicata dalla tab. 2, nel rispetto del valore soglia della fascia demografica di appartenenza (tab. 1).

Per lo stesso periodo gli enti possono derogare agli incrementi percentuali di cui alla tab. 2 qualora abbiano delle capacità assunzionali residue del quinquennio 2015/2019, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla tab.1.

La conseguente maggior spesa non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1, commi 557-quater e 562, della legge 296/2006.

Il Mef invece ritiene che le due opzioni (spazi assunzionali di Tabella 2 e resti dei cinque anni antecedenti) siano alternative: il Comune dovrebbe scegliere, pertanto, il più favorevole dei due, sempre garantendo il rispetto del valore soglia.

Questi Comuni non hanno, quindi, più regole di turn-over in base alle cessazioni, ma possono assumere in base «**alla sostenibilità finanziaria**» delle assunzioni programmate.

ATTENZIONE!

*Si sottolinea che i limiti previsti dall'art.1, commi 557-quater e 562, della legge 296/2006 **non sono abrogati, ma sono irrilevanti solo in questo caso.***

(interpretazione ribadita dalla sez. reg.le di controllo della Lombardia n. 164/2020)

LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

i Comuni, il cui rapporto fra spese di personale ed entrate correnti come sopra definite risulta superiore ai valori soglia di tale tab. 3, devono programmare una riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche mediante l'applicazione di un turn over inferiore al 100%.

A decorrere dal 2025 i Comuni il cui rapporto tra spese di personale ed entrate correnti dovesse risultare ancora superiore al valore soglia della rispettiva fascia demografica di appartenenza di cui alla tab. 3, potranno applicare un turn over non superiore al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia.

LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

I Comuni che si collocano fra i “valori soglia” di cui alla tabella 1 e la tabella 3, in ciascun esercizio di riferimento, devono assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato.

Con parere n. 15/2021 la Corte dei Conti Veneto sostiene che un ente intermedio può effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato eventualmente anche coprendo il turn over al 100% e cumulando i resti assunzionali a condizione che:

- non sia superato il valore soglia determinato dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto approvato
- l'ente, mediante i propri strumenti di programmazione, abbia ponderato attentamente la sostenibilità dell'onere conseguente alla provvista di personale in un'ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, assicurando, dunque, stabili equilibri di bilancio anche in chiave prospettica.

LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Esempio

Ente di 11.000 abitanti con un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al 30%

3.000.000,00 spese personale ultimo rendiconto approvato

10.000.000,00 media entrate correnti al netto FCDE

Soglia più alta 31%

Soglia più bassa 27%

L'ente si colloca tra i valori soglia di cui alla ta.1 e la tab.3

Con il vecchio regime

l'ente non poteva superare la media 2011/2013 pari a 3.600.000,00

Con il nuovo DM

Il Comune non può superare il valore di spesa dell'ultimo rendiconto approvato, cioè 3.000.000,00.

L'ente si trova quindi in una situazione peggiore rispetto alla precedente normativa

Negli anni successivi si dovrà mantenere il rapporto del 30% fra spese personale ed entrate correnti del solo ultimo rendiconto, non quindi la media delle entrate degli ultimi tre rendiconti.

Quindi l'unica di possibilità è quella di incrementare le entrate correnti in modo da lasciare inalterato il predetto rapporto, fermo restando l'obbligo di non superare i vecchi tetti di spesa

LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Per il periodo 2020/2024, i Comuni con meno di 5.000 abitanti facenti parte di Unioni di Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tab.1 per i quali la maggior spesa consentita non dovesse risultare sufficiente per l'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono provvedere ad assunzioni nella misura massima di € 38.000 nel quinquennio 2020/2024 non cumulabile, per essere destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale da collocarsi obbligatoriamente in comando presso la corrispondente Unione con onere a carico della medesima, in deroga alle disposizioni vigenti in tema di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni.

LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Annulata neutralità per mobilità volontaria tra enti

Con l'applicazione del D.M. 17.3.2020 i Comuni non hanno più regole di turnover in base alle cessazioni, ma possono assumere in base «**alla sostenibilità finanziaria**» delle assunzioni programmate.

Pertanto la mobilità da un Comune a un altro ente della pubblica amministrazione non è più neutra a partire dal 20 aprile 2020 ([parere n. 227053/2020 predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato e trasmesso al Dipartimento della Funzione pubblica.](#)) per cui le amministrazioni che acquisiranno personale in mobilità, non potranno più considerare l'assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie facoltà assunzionali.

NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE

Assunzioni nelle Unioni di Comuni

Dalla lettura sia della norma principale - art. 33, comma 2, del DI 34/2019 – sia del decreto attuativo D.M. 17.3.2020, sembrava non vi fosse alcun dubbio che i nuovi spazi assunzionali fossero previsti solo per i Comuni restando in vigore l'art. 1, comma 229 della legge 208/2015 in base al quale le Unioni possono assumere personale nel limite del 100% delle cessazioni avvenute nell'esercizio precedente.

Di diverso avviso è la Corte dei conti Lombardia la quale con la deliberazione n. 109/2020 sostiene che le nuove regole assunzionali introdotte dall'articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019 e dal Dm attuativo 17 marzo 2020 si applicano anche alle Unioni di Comuni.

Fermo restando l'applicazione del metodo del ribaltamento in presenza di Unione cui è stato trasferito solo parte del personale così come ha precisato la Corte dei conti Sezione Autonomie con Del. 20/2018, tale interpretazione ha, tuttavia, fatto nascere dubbi sul metodo da utilizzare per il calcolo delle capacità assunzionali in presenza di Unione cui è stato trasferito tutto il personale: metodo del cumulo o del ribaltamento?

Metodo del cumulo = determinare il valore soglia stabilita all'articolo 33 del DI 34/2019 considerando tutte le entrate correnti consolidate del gruppo «Unione–Comuni», al netto delle partite infra-gruppo e di assumere, quale fascia demografica di riferimento, quella corrispondente alla somma della popolazione dei due comuni costituenti l'Unione

Metodo del ribaltamento = imputare a ciascuno dei comuni che vi partecipa la quota parte della spesa di personale e delle entrate correnti dell'Unione allo stesso riferibili

Fermo restando l'applicazione del metodo del ribaltamento in presenza di Unione cui è stato trasferito solo parte del personale.

A seguito di tale quesito La Corte dei conti per la Lombardia, con la Del. n. 4/2021 ha posto in merito la questione di massima alla sezione delle autonomie.

Fusioni di Comuni

Ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 1, comma 450, lett.a), legge 190/2014)

NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE

POLIZIA LOCALE

Per l'anno 2021 non sono computate ai fini delle limitazioni di spesa stabilite dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni nella legge 122/2010, le maggiori spese di personale sostenute, rispetto all'anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, città metropolitane e unioni dei comuni fermo restando l'equilibrio di bilancio.

Anche per il 2021, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per l'emergenza Covid, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo [23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75](#), fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio (art.1, comma 994, legge 178/2020)

Vengono infine stanziati 20 milioni di euro all'anno, a partire dal 2022, per «interventi in materia di riforma della polizia locale». La gestione di tali risorse è demandata al Ministero dell'Interno (art.1, comma 995, legge 178/2020).

NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE

Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali

Art. 1, commi da 797 a 804, legge 178/2020

Sono previsti trasferimenti aggiuntivi finalizzati alle assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte dei Comuni singoli e associati per consentire di raggiungere il rapporto di 1 ogni 5mila abitanti e di ulteriori risorse per raggiungere il rapporto di 1 a 4mila. Questi trasferimenti verranno corrisposti sulla base di un'attestazione che le amministrazioni dovranno fornire annualmente.

I contributi sono i seguenti:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000

Tutti i Comuni singoli e associati dovranno trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno un report al ministero del Lavoro, che provvederà alla ripartizione dei 180 milioni annui stanziati a questo fine.

NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE

L'erogazione sarà effettuata entro il 30 giugno secondo le modalità operative dettate con un decreto ministeriale, che fisserà anche le regole per la ripartizione dei fondi fra Comuni associati e quelli che hanno vincoli o divieti nelle assunzioni, quali ad esempio gli enti dissestati o in predissesto.

Tutti i Comuni, per raggiungere le finalità di incremento del numero di assistenti sociali, possono dare corso alle suddette assunzioni nel rispetto del pareggio di bilancio e in deroga ai tetti di spesa per le assunzioni flessibili, al limite rappresentato dalla media della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013 e sterilizzando le somme così trasferite rispetto al calcolo sia della spesa del personale sia delle entrate correnti ai fini del calcolo dei limiti assunzionali fissati dall'art. 33 del D.L. 34/2019.

Viene infine previsto che si possa dare corso fino a tutto il 2023, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, alla stabilizzazione degli assistenti sociali che entro il 31 dicembre 2020 abbiano maturato almeno tre anni di anzianità a tempo determinato senza essere stati assunti con concorso pubblico o come collaboratori coordinati e continuativi, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili

NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE

Assunzione tecnici per superbonus

I commi 69 e 70 dell'art. 1 della legge 178/2020 per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione, prevedono la possibilità da parte dei Comuni di procedere all'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I Comuni dovrebbero provvedere nel limite delle risorse proprie disponibili e delle risorse assegnate con apposito DPCM utilizzando l'apposito fondo di 10 milioni di euro da distribuire in via proporzionale sulla base delle motivate richieste dei Comuni da avanzare entro il 30 gennaio.

Poiché il DPCM è ancora in via di predisposizione, con un comunicato del 26 gennaio scorso il Ministero dello Sviluppo economico invita i Comuni interessati ad attendere l'emanazione del suddetto decreto considerata la non perentorietà del termine del 30 gennaio.

PERSONALE

MODALITA' DI ASSUNZIONI

Con l'art. 3, comma 8, della legge 56/2019 (legge concretezza) è stato previsto che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria previste dall'art. 30 del Dlgs.165/ 2001

FONDO SALARIO ACCESSORIO

Con l' art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 34/2019, convertito nella legge 58/2019 (decreto crescita) è previsto che il limite al trattamento accessorio è adeguato, in aumento o in diminuzione, in proporzione all'aumento o diminuzione del personale (a tempo indeterminato) rispetto a quello in servizio al 31.12.2018, considerato come base permanente di calcolo, compresi gli incarichi di posizione organizzativa.

Quindi il limite del fondo del salario accessorio non sarà più quello determinato nel 2016 ma il valore medio pro-capite ottenuto dal rapporto tra il fondo dell'anno 2018 ed il personale presente al 31 dicembre 2018.

In altri termini ciò che non potrà essere superato non sarà il valore del fondo ma il salario accessorio pro-capite.

Il D.M. 17.3.2020 prevede che le suddette disposizioni si applicano a partire dal 20.4.2020 con la precisazione che è, comunque, fatto salvo il limite iniziale del trattamento economico accessorio (valore del 2016) qualora il personale in servizio dovesse risultare inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

NOVITA'

In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art.1, comma 870, della legge 178/2020 prevede che le risorse destinate al lavoro straordinario non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei revisori, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, il salario accessorio correlato alla performance ed agli istituti del welfare integrativo, in deroga al tetto del fondo medesimo

FONDO SALARIO ACCESSORIO

CALCOLO QUOTA MEDIA PRO CAPITE

Con la nota della RGS n. 179877 del 1.9.2020 sono state dettate le istruzioni per calcolare, senza più alcun dubbio, l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019.

Il conteggio va fatto nel modo seguente:

- al numeratore è posto il fondo del trattamento accessorio di competenza del 2018 al netto delle voci escluse dal limite di cui all'art. 23 comma 2 del Dlgs.75/2017 sommato al valore dello stanziamento destinato nello stesso anno alle posizioni organizzative;
- al denominatore si dovrà indicare il personale in servizio al 31 dicembre 2018, destinatario delle somme di cui sopra. I dipendenti da considerare sono solo quelli a tempo indeterminato, tenendo separati i dirigenti rapportando i part-time.

Si ottiene in tal modo il valore medio pro-capite del 2018 che rappresenta l'importo che in futuro ogni lavoratore, sia già assunto che di nuova assunzione, si porterà in dote come limite massimo.

Ogni anno tale valore verrà moltiplicato per il numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre al fine di adeguare in aumento o in diminuzione il trattamento accessorio previsto dall'art. 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 fissato all'anno 2016, tenendo presente che non si procederà ad abbassare il valore se i dipendenti risultano diminuiti rispetto a quelli al 31 dicembre 2018.

Per determinare il numero dei dipendenti da considerare alla fine di ogni anno la RGS suggerisce di considerare non più la semisomma, ma l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati per 12 mensilità al personale, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part-time del dipendente in servizio (a titolo esemplificativo, si considereranno per un dipendente che ha lavorato tutto l'anno a tempo pieno 12 cedolini paga; per un dipendente che ha lavorato tutto l'anno a part-time al cinquanta per cento 6 cedolini paga; per un dipendente cessato il 1 di settembre 8 cedolini paga e così via).

FONDO SALARIO ACCESSORIO

La somma di tutti i cedolini divisa per 12 fornirà il numero dei dipendenti presenti nell'anno da confrontare con quelli al 31 dicembre 2018.

Ma come è possibile all'inizio dell'anno conoscere il numero dei dipendenti da considerare al 31 dicembre.

Anche in questo caso ci viene in aiuto la RGS secondo la quale gli enti in un'ottica prudenziale dovrebbero stimare sulla base del proprio Piano triennale dei fabbisogni di personale le entrate e le uscite dei dipendenti, prevedendo già in sede di contrattazione decentrata la possibilità di un adeguamento negativo del fondo qualora a consuntivo i dati fossero mutati in senso peggiorativo

E' importante dare corso rapidamente alla costituzione del fondo al fine di consentire l'avvio delle trattative per la contrattazione decentrata.

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La magistratura contabile ha più volte sottolineato che la corretta gestione del fondo relativo al salario accessorio avviene attraverso tre fasi:

- **Individuazione a bilancio delle relative risorse**
- **Costituzione del fondo**
- **Stipula del contratto decentrato per l'individuazione delle modalità di riparto.**

con la precisazione che le risorse potranno essere legittimamente impegnate e liquidate solo se le suddette tre fasi si sono effettivamente concretizzate.

La costituzione del fondo deve avvenire tempestivamente all'inizio dell'esercizio per individuare le modalità di distribuzione del fondo, in particolare per quanto riguarda la parte variabile legata alla produttività individuale e collettiva (obiettivi di incremento di efficienza).

Frequentemente l'accordo decentrato avviene alla fine dell'esercizio, cosiddetta contrattazione tardiva, costantemente stigmatizzata dalla magistratura contabile manifestando forti dubbi sulla liceità di tali contratti collettivi e, quindi, sulla loro idoneità per consentire il pagamento (vedasi Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n.86/2020).

Inoltre ,con la deliberazione n. 85/2020, sempre la Corte dei conti della Puglia torna sul delicato rapporto tra la contrattazione integrativa e il controllo degli organi di revisione previsto dall'articolo 40-bis del Dlgs 165/2001.

I magistrati contabili, innanzitutto, ritengono che non è mai possibile sottoporre a controllo dell'organo di revisione contratti integrativi già sottoscritti e applicati. A tal proposito le procedure sono chiarissime in quanto precisate nel dettaglio dal contratto 21 maggio 2018.

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

L'articolo 8, comma 6, afferma che l'ipotesi (e non quindi il contratto integrativo definitivo) sia inviata insieme alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria, all'organo di revisione entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Se, invece, il collegio dei revisori non effettua alcuna analisi, trascorsi quindici giorni dall'invio, l'organo di governo competente – la giunta negli enti locali – può autorizzare il presidente di parte pubblica alla stipula del contratto definitivo.

Può capitare che in alcuni esercizi l'ente non debba stipulare obbligatoriamente un contratto integrativo, in quanto, quello vigente è ancora valido perché triennale. In tal caso è comunque indispensabile costituzione del fondo, al fine di rendere esecutivo per quell'esercizio il controllo sulla compatibilità dei costi e la sostenibilità di bilancio.

La Corte dei conti pugliese sottolinea, infine, che non è mai possibile procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo qualora non vi sia certezza della trasmissione degli atti all'organo di revisione o, peggio, qualora il medesimo organo abbia formulato rilievi, non superati nella fase seguente del procedimento in esame o qualora vi sia una certificazione negativa.

Si rammenta, infine, che la sottoscrizione in sede decentrata di contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dalla legge, dai contratti collettivi nazionali, o che disciplinino materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, fa scattare la responsabilità di danno erariale, oltre che nei confronti di chi sottoscrive il contratto, anche in capo agli amministratori (Corte dei conti della Sicilia sentenza n.157/2020), nonché dell'organo di revisore (articolo 40-bis, comma 1, del Dlgs 165/2001; articolo 8, comma 6, del contratto 21 maggio 2018) e del dipendente che sa di non averne diritto (Corte dei conti Umbria, sentenza n. 81/2020)., ancorché sia disposto il recupero previsto dall'articolo 4 del decreto legge 16/2014 (Corte conti Veneto, sentenza 98/2015; Corte conti Sicilia, sentenza 157/2020)

PERSONALE

NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

Riguardo al nuovo CCNL sarà necessario inserire un accantonamento la cui stima potrebbe aggirarsi intorno Ma si impone anche un ulteriore accantonamento per garantire i rinnovi contrattuali con un aumento del 4,07% della massa salariale 2016 naturalmente al netto degli importi stanziati sia per la vacanza contrattuale sia per l'elemento perequativo.

ACQUISTO ATTREZZATURE LAVORO AGILE

Con l'art. 1, comma 11, D.L. 31.12.2020, n. 183 è stata estesa la possibilità di acquistare beni e servizi informatici preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una start-up innovativa o un piccola e media impresa innovativa.

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Con i commi da 292 a 296 dell'art. 1 della legge 178/2020 si prevede la possibilità nell'anno 2021 da parte delle PP.AA. utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, di assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano determinati requisiti previsti dalla stessa normativa.

Le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, sono consentite nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale e sono considerate, nella quota di accesso dall'esterno fermo restando il rispetto dei limiti di assunzioni previsti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Si premette che la non corretta determinazione del FPV al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio determina la violazione del principio di veridicità ove si ponga mente al fatto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria» e che pertanto la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale, di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri.

(Sezione Regionale di controllo del Piemonte – Deliberazione n° 102/2020.)

Nel bilancio di previsione esiste:

- **Un Fondo pluriennale vincolato in entrata suddiviso fra parte corrente e parte in c/capitale**
- **Un Fondo pluriennale vincolato in spesa spalmato in più voci**

Il fondo pluriennale vincolato in entrata

rappresenta la quota di risorse accertate ed imputate nell'esercizio o in esercizi precedenti che costituisce la copertura di spese già impegnate negli stessi esercizi ma imputate nell'esercizio corrente o in quelli successivi in quanto esigibili negli stessi

Il Fondo deve corrispondere esattamente al fondo risultante nella spesa alla fine dell'esercizio precedente.

Il FPV riguarda prevalentemente le spese in conto capitale

Il FPV può essere destinato a garantire anche la copertura **di spese correnti** solo se correlate ad entrate aventi vincolo di destinazione esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, nonché, in deroga al principio generale, **del fondo per la produttività del personale e delle spese per incarichi a legali esterni all'ente.**

E' possibile attivare il fondo pluriennale vincolato anche per spese correnti finanziate con entrate libere solo **in sede di riaccertamento ordinario dei residui** esclusivamente **in presenza di particolari eventi** e, quindi, **«solo» dopo la chiusura dell'esercizio**.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo pluriennale vincolato in spesa

rappresenta la quota di spese che si ritiene di impegnare nel corso dell'esercizio ma che, sulla base dei relativi cronoprogrammi, diventerà esigibile in esercizi successivi, finanziata da risorse che si prevede di accertare nel corso dello stesso esercizio.

Esso può riguardare anche spese impegnate negli esercizi precedenti che, sulla base dei relativi cronoprogrammi, diventeranno esigibili in esercizi successivi.

Sugli stanziamenti definiti fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Spese di progettazione

In primo luogo riguardo alla loro imputazione secondo le nuove regole di cui al D.M. 1.3.2019 le spese di progettazione di livello minimo relative a opere da inserire nel programma delle opere pubbliche (e quindi di importo pari o superiore a 100mila euro), possono essere imputate al Tit. 2° alla voce U.2.02.03.05.001 «Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti», prima dell'iscrizione in bilancio dell'opera, a condizione che nel DUP siano specificatamente individuati:

- l'investimento cui la spesa di progettazione è destinata
- le forme di finanziamento dell'opera cui le spese di progettazione si riferiscono.

Essendo verosimilmente difficile rispettare tali prescrizioni essendo problematico stabilire senza il progetto, in modo attendibile, l'entità delle risorse necessarie per realizzare l'opera stessa, gli enti potrebbero essere costretti a finanziare le spese di progettazione con entrate correnti o con oneri di urbanizzazione, contabilizzandole nel Tit. 1° della spesa.

In questo caso la spesa sarà imputabile alla voce U.1.03.02.11.999 «Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.».

Comunque, a prescindere dalla loro imputazione a spesa corrente o a spesa di investimento, se l'importo è inferiore a 40mila euro, per poter essere reimpegnate nell'esercizio successivo è necessario che l'affidamento sia avvenuto entro il 31dicembre.

Invece le spese di progettazione di importo pari o superiore a 40.000 euro possono essere reimpegnate nell'esercizio successivo finanziate con il fondo pluriennale vincolato solo se risultano formalmente attivate le procedure di affidamento.

Qualora le spese di progettazione siano finanziate con contributo, sembra utile ricordare che quest'ultimo dovrà essere imputato in parte corrente o in c/capitale in base all'imputazione della correlata spesa.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Opere pubbliche

Con il D.M. 1.3.2019 viene modificata la procedura riguardante la costituzione del FPV precedentemente ammesso solo in presenza dell'avvio del procedimento di gara per l'affidamento dei lavori ovvero di un impegno giuridicamente perfezionato riguardo ad una spesa compresa nel quadro tecnico-economico diversa dalla progettazione.

Con l'entrata in vigore del citato decreto la procedura è la seguente.

Per i lavori inferiori a 40.000 euro l'utilizzo del FPV è possibile solo a condizione che l'aggiudicazione sia avvenuta entro la fine dell'esercizio.

La costituzione del FPV per lavori pari o superiore a 40.000 euro avviene a condizione che:

- a) siano state interamente accertate tutte le entrate che costituiscono la copertura della spesa di investimento;
- b) l'investimento risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda ovviamente gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro e ricorra una sola delle seguenti ulteriori condizioni:
 - 1) risulti assunto un impegno giuridicamente perfezionato per l'acquisizione di terreni, espropri o occupazioni d'urgenza, bonifica di aree, abbattimento delle strutture preesistenti, viabilità di accesso al cantiere, allacciamenti ai pubblici servizi o analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;
 - 2) siano state formalmente attivate le procedure di affidamento della progettazione definitiva o esecutiva.
 - 3) entro l'esercizio successivo all'approvazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, siano state formalmente attivate le procedure di affidamento dei lavori.

NOVITA' APPORTATE CON IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI

I commi 4 e 5 dell'art. 1, del D.L. 32/2019 convertito nella legge 55/2019 prevedono la possibilità per gli anni 2019 e 2020 con estensione al 2021 come prevede l'art. 13, comma 2, lett.a) del D.L. 183/2020 (decreto milleproroghe, di avviare la progettazione anche se non si dispone dell'intero finanziamento a copertura del quadro economico di spesa, prevedendo che le opere riferite a tali progettazioni avranno priorità ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

Tale disposizione non sembra abbia portata innovativa in quanto già con il suddetto D.M. 1.3.2019 è stato precisato che fino a quando la copertura finanziaria non è attendibile e puntualmente individuata, la progettazione di primo livello dovrà essere finanziata con risorse di parte corrente.

Anche la previsione del comma 5 che prevede la possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere in base a un provvedimento di assegnazione del contributo, nelle more della loro materiale erogazione, non introduce nulla di nuovo in quanto già l'attuale ordinamento contabile prevede che sia sufficiente il titolo giuridico di attribuzione del contributo (delibera o decreto di attribuzione) affinché sussista la copertura finanziaria necessaria a dare avvio al procedimento di spesa.

La concreta erogazione, infatti, non incide sulla possibilità di avviare le procedure di affidamento.

TRASFERIMENTI ERARIALI

- contributo pari a 110,7 milioni di euro a ristoro del minor gettito IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale determinato con decreto del Ministero dell'interno 24.10.2014 (art. 1, comma 711, legge 147/2013)
- contributo per minor gettito derivante dall'esenzione Imu per i macchinari imbullonati di 125,2 milioni di euro il cui riparto è definito dal D.M. 11.7.2017 (art. 1, comma 24, della legge 208/2015)
- una quota pari a 300 milioni di euro da distribuire in 30 annualità di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046 a favore degli enti territoriali, a titolo di definitivo concorso dello Stato nelle spese sostenute dal 2011 fino al 31 agosto 2015 per gli uffici giudiziari (DPCM 10.3.2017, attuativo, del comma 438 dell'art. 1, della legge 232/2016)
- altri eventuali contributi assegnati con il DPCM 10.3.2017
- contributo per finanziamento sistemi bibliotecari (decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23.3.2018 attuativo dell'art. 22, comma 7 quater, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017). Le richieste devono essere presentate entro il 30 aprile di ciascun anno.

TRASFERIMENTI ERARIALI

- contributo compensativo IMU-TASI di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Il contributo è stato comunicato ai Comuni in data 20.2.2019 dal Ministero dell'interno

Le spese finanziate con tali risorse devono essere liquidate o liquidabili per le finalità suindicate entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 1, commi 892, 893 e 894, legge 145/2018).

Tali spese devono essere monitorate attraverso le modalità previste per le opere pubbliche che fa ritenere la destinazione esclusivamente a spese di investimento.

Con l'art. 1, comma 554 della legge 160/2019 sono confermati per tre anni (2020/2022) gli ulteriori 110 milioni, già previsti dall'art. 11 bis, commi 8 e 16, della legge n. 12/2018, di conversione del D.L. 135/2018, secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, e potranno essere utilizzati per la parte corrente senza vincoli di destinazione.

TRASFERIMENTI ERARIALI

Unione di Comuni

E' confermato il contributo di 30 milioni di euro (art. 1, comma 17, lett. b), legge n. 208/2015

Fusione di Comuni

Il contributo straordinario a favore degli enti che danno luogo a fusioni è commisurato al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario (art. 1, commi 868 e 869 della legge 205/2017)

Le modalità di riparto sono le stesse degli anni precedenti.

Il contributo spetta per 10 anni dalla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo (D.M. 21.1.2015, art. 2).

Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni

Comuni Montani

Con il comma 550 dell'art.1, della legge 160/2020 si raddoppiano i finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani a partire dal 2020, portandoli a 10 milioni annui

FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI

Si tratta del fondo istituito inizialmente con l'art. 106 del D.L. 34/2020 per 3.500 milioni di euro, successivamente aumentato di 1.670 milioni di euro dall'art. 39 del D.L. 104/2020, per un totale di 5.170 milioni di cui 4.220 milioni a favore dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane e 950 milioni a favore delle Province e delle Città Metropolitane.

L'importo di 3 miliardi è già stato ripartito con il D.M.24.7.2020, mentre i restanti 1.220 milioni verranno ripartiti sempre sulla base del lavoro svolto dal tavolo tecnico, entro il 20 novembre mediante apposito Decreto del Ministero dell'interno con la possibilità di effettuare le relative variazioni al bilancio **entro il 31 dicembre**.

Come è noto i criteri di riparto sono stati **provvisoriamente** individuati da un apposito tavolo tecnico sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, prevedendo una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuarsi **entro il 30 giugno 2021** con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite e contestuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.

FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI

Grazie al modello della certificazione prevista dall'art. 39 del D.L. 104/2020 ed alle relative istruzioni sono state precisate le modalità di utilizzo del «fondone» riguardo alle agevolazioni concernenti la TARI, stabilendo di riconoscere un importo predeterminato avulso da qualsiasi comportamento dei singoli enti, pari a circa il 10% del gettito, ignorando sia il confronto fra gli accertamenti 2019 e 2020, sia che l'effettivo utilizzo sia avvenuto per tale scopo.

Gli importi di pertinenza di ciascun ente saranno, infatti, automaticamente inseriti dal sistema.

Semplicemente sono stati posti sullo stesso piano gli enti che hanno concesso agevolazioni inferiori a quanto loro riconosciuto (in tal caso potranno utilizzare la differenza per qualsiasi altra finalità) e gli enti che hanno, al contrario, concesso agevolazioni superiori i quali dovranno individuare risorse alternative.

Pertanto l'accertamento della Tari non dovrà essere ridotto ma dovrà corrispondere all'ammontare del ruolo emesso.

Ovviamente, nel caso in cui l'ente, in riferimento alla concessione dell'agevolazione, abbia inserito il relativo importo nella spesa (come peraltro prevede la norma), non dovrà considerare tale importo come maggior spesa.

Infine nel caso in cui il servizio sia stato esternalizzato e, quindi, l'entrata non compaia nel bilancio, l'ente si vede comunque riconosciuto l'importo.

FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI

Con l'art. 1, commi 822-824, legge 178/2020 il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali per l'anno 2021 viene incrementato di 500 milioni di cui 450 milioni a favore dei Comuni e 50 milioni a favore delle Città Metropolitane e delle Province.

La ripartizione è prevista in due tranches nel seguente modo:

220 milioni: per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro il 28 febbraio 2021**, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo precedentemente costituito;

280 milioni: per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro il 30 giugno 2021**, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo e delle risultanze della certificazione prodotta dagli enti per l'anno 2020

Le suddette risorse sono vincolate alle finalità di ristorare **nel biennio 2020 e 2021** la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica.

FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI

Anche per le risorse ricevute nel 2021 gli enti locali sono tenuti ad inviare alla RGS per via telematica una certificazione analoga a quella prevista per le risorse ricevute nel 2020 entro il **termine perentorio del 31 maggio 2022** firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario, mediante l'utilizzo del modello e con le modalità previste da un apposito decreto ministeriale **da adottare entro il 30 ottobre 2021**.

In caso di mancato invio è ancora prevista una riduzione del fondo di solidarietà comunale ma secondo le seguenti modalità.

Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, **ma entro il 30 giugno 2022**, la riduzione del fondo di solidarietà comunale è comminata in misura **pari all' 80%** dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023.

Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa nel periodo **dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022**, la riduzione del fondo di solidarietà comunale è comminata in misura **pari al 90%** dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023.

La riduzione è applicata nella misura **del 100%** dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, qualora la certificazione **non venga trasmessa entro il 31 luglio 2022**.

A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.

Entro il 30 giugno 2022 è verificata l'effettiva perdita di gettito e l'effettivo andamento delle spese nel 2021 tenendo conto delle certificazioni inviate.

FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI

Sono poi riviste anche le sanzioni per il mancato invio della certificazione da effettuare nel 2021 come segue.

In primo luogo il termine di invio viene prorogato al 31 maggio 2021.

Viene, poi, disposto che gli enti locali che trasmettono la certificazione oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021 **ma entro il 30 giugno 2021**, sono assoggettati ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura **pari all'80%** dell'importo delle risorse attribuite da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022.

Nel caso in cui la certificazione venga trasmessa nel periodo **dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021**, la riduzione del fondo di solidarietà comunale è comminata in misura **pari al 90 %** dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022.

Se l'invio avviene dopo il 31 luglio la riduzione è applicata in misura **pari al 100%** per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022.

Viene infine previsto che anche la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese relativi al 2020 venga effettuata entro il 30 giugno 2022.

FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI

Viene precisato che le risorse non utilizzate sia nel 2020 che nel 2021- nonché la quota di competenza dell'anno 2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga "Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 –Quota 2021"-, confluiscono, alla fine di ciascun esercizio, nel risultato di amministrazione vincolato e non possono essere svincolate ai sensi dell'art. 109 del D.L. 18/2020 e possono essere totalmente utilizzate anche dagli enti in disavanzo di amministrazione.

Con Faq 43 del 17 dicembre 2020, a seguito di esplicita domanda su come devono essere rappresentate tali risorse nell' allegato a/2 previsto sia negli schemi di bilancio di previsione sia negli schemi di rendiconto di gestione, ARCONET ha precisato che:

«quando l'entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa gli importi relativi ai singoli capitoli di spesa sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. Lo stesso principio contabile applicato prevede che l'elenco analitico di tali capitoli di spesa è riportato nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell'allegato a/2.

Questa previsione può essere soddisfatta con un esplicito rinvio, sia nella Nota integrativa sia nella Relazione sulla gestione alla certificazione Covid.»

«Con particolare riferimento alle risorse vincolate, di cui alla domanda, nella colonna c) dell'allegato a/2 al bilancio di previsione è indicato l'importo del loro presunto utilizzo (maggiori spese e minori entrate) che gli Enti locali prevedono di certificare ai sensi del richiamato articolo 39 comma 2 del decreto-legge n. 104/2020, mentre l'utilizzo delle altre risorse vincolate è indicato nelle righe del prospetto a/2 dedicate a ciascuna entrata vincolata»

AGGIORNAMENTO CERTIFICAZIONE

Con comunicato del 21 gennaio 2021, la Ragioneria Generale dello Stato ha segnalato che a seguito delle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) in materia di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2020 e delle segnalazioni degli enti, il Tavolo tecnico nella seduta del 15 gennaio 2021, ha ritenuto che sia necessario emanare un nuovo decreto sostitutivo del decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020.

Il nuovo DM, che sarà disponibile sull'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> a partire dal mese di marzo 2021, formalizzerà le novità già anticipate con le 37 faq recentemente pubblicate come ad esempio:

- Possibilità di rettificare gli accertamenti 2019 e 2020 della quota generata da eventi straordinari non dovuti al Covid-19 in modo da far incidere sul saldo complessivo soltanto le variazioni di entrata connesse all'emergenza
- Inserimento di una nuova riga per evidenziare le maggiori spese derivanti da rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso (es. somme incassate per servizi non resi, rimborsi a seguito di esenzioni Tosap-Cosap e Imu-Tasi)

FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI

L'importo da far confluire nel risultato di amministrazione vincolato dovrebbe ovviamente essere pari a quello eventualmente risultante dalla certificazione cercando di tenerlo il più alto possibile.

Appare, quindi, opportuno compilare provvisoriamente la certificazione.

Considerato che è preferibile incrementare l'avanzo vincolato del fondone piuttosto che l'avanzo libero, appare opportuno non includere in certificazione spese coperte da altre fonti di finanziamento (es. risparmi mutui o avanzo), soluzione sicuramente vantaggiosa in quanto non scatterebbero le priorità previste dall'art. 187 del TUEL, ma soprattutto gli enti in disavanzo potrebbero applicarlo senza tener conto dei limiti previsti dalla legge 145/2018.

La preventiva compilazione della certificazione permette, inoltre, di intercettare un eventuale squilibrio derivante dall'aver erroneamente finanziato spese con il «fondone», squilibrio che, diversamente, sarebbe emerso solo in sede di compilazione definitiva della certificazione stessa.

FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI

Art. 1, comma 832, della legge 178/2020

Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15% rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di riparto da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese.

FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI

ATTENZIONE!!



Tutti i contributi assegnati nel corso dell'esercizio collegati all'emergenza covbid-19 sono considerati rilevanti ai fini della determinazione finale del «fondo destinato all'espletamento delle funzioni fondamentali» determinando una riduzione dello stesso.

RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI COVID-19

IMPORTANTE!

NESSUN OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER I “CONTRIBUTI COVID-19”

(Art. 112-bis, comma 4, secondo periodo, DL 34/2020)

La norma dispone che, sempre per il solo esercizio 2020, non sussiste l'obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari (di cui all'art. 158 del TUEL) in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.

Assoggettamento alla ritenuta del 4%

Con [Risposta a interpello n 494 del 21 ottobre 2020](#) l'agenzia delle entrate chiarisce che i **contributi una tantum erogati dal Comune in favore di alcune attività di impresa del proprio territorio** al fine di dare ristoro per le perdite economiche legate alla pandemia sono esclusi dalla ritenuta di acconto del 4% prevista dall'art 28, comma 2, del DPR 600/73 solo se la concessione avviene con riferimento ai contributi previsti dall'art. 25 del D.L. 34/2020 il quale al comma 7 dispone che «*Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*».

I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#). (art. 10 bis, D.L. 137/2020 in vigore dal 25/12/2020)

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

(ART.1, commi da 791 a 794 della legge 178/2020)

Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido

E' previsto un incremento graduale del Fondo di solidarietà comunale dal 2021 al 2030 di complessivi € 650.923.000 **destinato allo sviluppo ed ampliamento dei servizi sociali svolti in forma singola o associata dai comuni**, così ripartiti:

- 215.923.000 euro per l'anno 2021
- 254.923.000 euro per l'anno 2022,
- 299.923.000 euro per l'anno 2023
- 345.923.000 euro per l'anno 2024
- 390.923.000 euro per l'anno 2025
- 442.923.000 euro per l'anno 2026
- 501.923.000 euro per l'anno 2027
- 559.923.000 euro per l'anno 2028
- 618.923.000 euro per l'anno 2029
- 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030

Le somme che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

E' poi previsto dal 2022 al 2030 un graduale incremento di complessivi 300.000.000 **destinato al potenziamento degli asili nido dei Comuni**, così ripartito:

- 100 milioni di euro per l'anno 2022
- 150 milioni di euro per l'anno 2023
- 200 milioni di euro per l'anno 2024
- 250 milioni di euro per l'anno 2025
- 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026

Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, saranno stabilite entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il riparto della somma riguardante il potenziamento degli asili nido avverrà su proposta della Commissione tecnica sui fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2022, con cui saranno altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate.

Le somme che a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Come è noto il fondo è ripartito per legge in due quote, una compensativa del minor gettito IMU e Tasi dovuto ai regimi di esenzione approvati nel corso del tempo (3,818 miliardi di euro) e una tradizionale determinata in parte sulla base della spesa storica ed in parte mediante criteri perequativi basati sulla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard. A partire dal 2021 in questa parte non sarà più considerata la spesa per i rifiuti in quanto coperta interamente dal gettito della Tari.

E' però contestualmente soppressa la disposizione prevista dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) con cui si prevedeva nell'ambito del FSC il rimborso graduale dei 560 milioni trattenuti negli anni precedenti sulla base del 66/2014 (100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni nel 2021, 300 milioni nel 2022, 330 milioni nel 2023 e 560 milioni nel 2024)

Il ministero dell'Interno provvederà ad erogare quanto spettante a titolo di Fsc per l'anno 2021 in due rate, che saranno versate entro i mesi di maggio e ottobre 2021. Se gli stanziamenti di cassa del ministero dell'Interno avranno disponibilità sufficiente, con la prima rata i Comuni riceveranno il 66 per cento dell'importo.

TRASFERIMENTI ERARIALI

INCREMENTO RISORSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SCOLASTICO

Con l'art. 1, comma 790 della legge 178/2020 è istituito un fondo **con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021** a favore dei comuni le cui modalità di riparto dovrebbero essere previste con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze previa intesa, in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo anche conto del comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, vale a dire che possono essere utilizzate per sostenere spese in tale settore nella misura del 30% di quanto sostenuto a tale titolo nel 2019.

Viene istituito un **fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021** per consentire l'erogazione di **servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale** occorrenti per fronteggiare le **misure di contenimento e diffusione del COVID-19**.

Per tali finalità le Regioni ed i Comuni possono ricorrere, anche mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, ad operatori economici che svolgono attività di trasporto di passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Le risorse sono assegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021.

TRASFERIMENTI ERARIALI

Sempre in tema di trasporto scolastico, con il DM 4 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2021 è stato disposto che entro il 3 febbraio 2021 i Comuni possono avanzare al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti domanda per ottenere il contributo previsto dall'art. 229, comma 2-bis, del DL 34/2020 (fondo a disposizione 20 milioni) destinato a ristorare le imprese di trasporto scolastico dei mancati corrispettivi registrati nel periodo del primo lockdown.

Il contributo è pari alla differenza, ove positiva, tra l'importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsto da ciascun contratto per l'anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all'impresa a seguito delle minori prestazioni del predetto servizio erogate in ragione dell'emergenza epidemiologica, entro il limite di 200 mila euro.

Per la determinazione del contributo occorre tener presente che l'IVA non va considerata ed, inoltre, che l'importo previsto nel contratto è verosimilmente un valore stimato sulla base di una presunzione circa i Km. percorsi e le corse effettuate, per cui sarebbe necessario fare riferimento al piano del trasporto annualmente definito dall'ente.

Il contributo non è richiedibile da parte dei Comuni che hanno svolto il servizio in economia.

I Comuni beneficiari con gli importi spettanti saranno individuati con un apposito del MIT da emanarsi entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Viene precisato che qualora le risorse disponibili risultassero inferiori rispetto alle richieste, l'assegnazione avverrà in via proporzionale e, pertanto, proporzionalmente saranno ridotti i contributi erogati a ciascuna impresa.

TRASFERIMENTI ERARIALI

REVISIONE E RIMODULAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA (art.1, commi 850 e 853, legge 178/2020)

In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, i Comuni, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro.

Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di comuni è effettuato entro il 31 maggio 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di IFEL e UPI e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

RIFORMA DELLE RISORSE IN FAVORE DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE

A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi che verranno ripartiti tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali.

Il riparto sarà operato con apposito DPCM da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento.

Contributo per prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti

Con l'art. 1, comma 540, della legge 160/2019 è previsto la concessione di un contributo ai Comuni per iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti.

L'importo complessivo del contributo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 confluisce nel Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, e la quota spettante a ciascun Comune sarà determinata con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) da adottarsi entro il 31 gennaio 2020.

CONTRIBUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

L'art.1, con i commi da 29 a 37, della legge 160/2019 ha previsto per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 la concessione nel limite massimo di 500 milioni di euro, di contributi ai Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

I contributi sono stati attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, con Decreto del capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14 gennaio 2020, come di seguito indicato:

- a) 50.000,00 euro ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
- b) 70.000,00 euro ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- c) 90.000,00 euro ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- d) 130.000,00 euro ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
- e) 170.000,00 euro ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti ;
- f) 210.000,00 euro ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
- g) 250.000,00 ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

Con l'art. 47 del D.L. 104/2020, convertito nella legge 126/2020, per il 2021 è previsto il raddoppio delle risorse passando da 500 milioni ad 1 miliardo la dote assegnata con contestuale raddoppio degli importi sopra indicati.

Le risorse, la cui assegnazione era prevista avvenisse entro il 15 ottobre 2020 con i medesimi criteri, potranno essere utilizzate sia per gli stessi scopi, sia per ampliamento delle opere già previste.

CONTRIBUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali delle OO.PP

I lavori devono essere avviati **entro il 15 settembre** di ciascun anno di riferimento del contributo.

Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente al 15 settembre, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari di tali ulteriori contributi sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori **entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.**

I contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50%, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal Dlgs. 229/2011 classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020», e per il restante 50% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Il Comune deve darne pubblicità sul proprio sito e monitorare la realizzazione dell'opera secondo le modalità prestate per il monitoraggio delle OO.PP. ed il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Sono previsti controlli sulla realizzazione delle opere da parte del Ministero dello sviluppo economico.

CONTRIBUTI A COMUNI CON MENO DI 1.000 ABITANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Con il comma 14 bis dell'art. 30 del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019, **modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 104/2020, convertito nella legge 127/2020**, allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, a decorrere dall'esercizio 2021, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori **entro il 15 maggio** di ciascun anno

Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, **entro il 15 giugno** di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno.

Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente al 15 giugno, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. Questi ultimi Comuni sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori **entro il 15 ottobre** di ciascun anno.

I contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, **per il 50%** previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle OO.PP, e per il restante 50% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

CONTRIBUTI A COMUNI CON MENO DI 1.000 ABITANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto per le OO.PP, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti»

Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge n.145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente.

Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLE

L'articolo 30-bis, comma 1, del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019 consente agli enti locali beneficiari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di avvalersi di Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi e di Invitalia S.p.A. per l'affidamento dei lavori di realizzazione.

La facoltà vale per il triennio 2019-2021.

Qualora le due centrali di committenza non pubblichino gli atti di gara entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi da parte degli enti locali, questi ultimi possono affidare i lavori, mediante procedura negoziata, con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Il comma 3 stabilisce, infine, l'obbligo di mantenere la destinazione ad uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori sugli edifici oggetto di intervento supportato da finanziamenti e contributi statali.

Interventi urgenti in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica

Art. 58-octies del D.L. 124/2019 convertito nella legge 157/2019

1. Viene istituita una sezione del Fondo unico per la riqualificazione energetica delle scuole pubbliche, con uno stanziamento di 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025.
2. Le modalità di accesso al fondo, le priorità degli interventi ed ogni altra disposizione attuativa saranno individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (GESTITI DALLA REGIONE)

Con il comma 809 dell'art. 1 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021] viene così modificato il comma 134 dell'art. 1 della legge 145/2018.

Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti relativi all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; **nel limite complessivo di:**

135 milioni di euro annui per l'anno 2021,

435 milioni di euro annui per l'anno 2022,

424,5 milioni di euro per l'anno 2023,

524,5 milioni di euro annui per l'anno 2024,

124,5 milioni di euro per l'anno 2025

259,5 milioni di euro per l'anno 2026

304,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032

349,5 milioni per l'anno 2033

200 milioni per l'anno 2034

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (GESTITI DALLA REGIONE)

I commi da 135 a 138 dell'art. 1, della legge 145/2018 stabiliscono che i contributi sono assegnati per almeno il 70%, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:

- a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale
- c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.
- c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
- c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
- c-quater) per infrastrutture sociali;
- c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati;
- C-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (GESTITI DALLA REGIONE)

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche **entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse**. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità di cui sopra, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori e/o delle forniture o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio previsto per le OO.PP. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.

Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal Dlgs. 229/2011, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2020)

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

L'art. 1, comma 139 della legge 145/2018, come modificato dal comma 38, della legge 160/2019 e dall'art. 46, comma 1, lett. a) del D.L.104/2020 convertito nella legge 126/2020, prevede, al fine di favorire gli investimenti, l'assegnazione ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di:

350 milioni di euro per l'anno 2021,

450 milioni di euro per l'anno 2022,

di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025,

di 700 milioni di euro per l'anno 2026,

di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

Gli enti devono comunicare le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il **termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo (modello approvato con decreto Ministro dell'interno 5 agosto 2020)**. La richiesta deve contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura.

Per ciascun anno:

a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico;

b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.

c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, **entro il 15 novembre dell'esercizio precedente** all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici **ed efficientamento energetico**, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5%.

Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, **l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.**

Le informazioni di cui sopra sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati dei rendiconti della gestione, compresi gli allegati, nonché il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio come previsto rispettivamente dall'art. 11, comma 3 e dall'art. 18 bis del Dlgs. 118/2011, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato.

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

L'ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

Per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima.

Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui sopra sono aumentati di tre mesi.

I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo o alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione.

I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20% entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60% alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio delle OO.PP, e per il restante 20% previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni suddette, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno ed è assegnato ai comuni che sono risultati precedentemente ammessi e non beneficiari secondo la graduatoria ivi prevista.

Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto per le OO.PP. classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019.

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

Per l'anno 2021 le risorse sono incrementate di 900 milioni di euro e per l'anno 2022 di 1.750 milioni di euro e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri sopra citati.

Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione ed il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti per l'affidamento dei lavori al rispetto dei termini precedentemente indicati, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di assegnazione.

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei contributi.

Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.

Il Ministero dell'interno, con specifiche convenzioni, può richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza.

CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA

L'art. 1, comma 42, della legge 160/2019 prevede per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale nel limite complessivo di:

150 milioni di euro nell'anno 2021,

250 milioni di euro nell'anno 2022,

550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024

700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Il successivo comma 43 dispone che, ai fini dell'attuazione di quanto sopra, con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, **entro la data del 31 marzo 2020** *(così modificato dall'art. 38 bis, comma 3 della legge di conversione n. 8/2020 del D.L. 162/2019)*, sono individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, e di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di monitoraggio previsto per le OO.PP., di rendicontazione e di verifica, nonché **le modalità di revoca, di recupero** ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre *(così modificato dall'art. 38 bis, comma 3 della legge di conversione n. 8/2020 del D.L. 162/2019)*

Contributi per progettazione

L'art. 1, commi da 51 a 58, della legge 160/2019, come modificato dall'art. 45 del D.L. 104/2020 convertito nella legge 127/2020, al fine di favorire gli investimenti, dispone l'assegnazione ai comuni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, di contributi soggetti a rendicontazione nel limite di

85 milioni di euro per l'anno 2020,

128 milioni di euro nell'anno 2021,

170 milioni di euro per l'anno 2022

200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031

Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle domande presentate entro il 15 maggio scorso. Gli enti beneficiari saranno individuati con comunicato emanato entro il 5 novembre e avranno dieci giorni di tempo per confermare l'interesse al contributo, in vista dell'assegnazione definitiva che dovrebbe essere disposta entro il 30 novembre.

La richiesta deve contenere:

- **le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;**
- **le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.**

Contributi per progettazione

Ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente

Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.

Contributi per progettazione

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso o, in caso di incapacienza, dall'agenzia delle entrate mediante trattenuta delle relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale

Il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni".

L'affidamento della progettazione è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

CONTRIBUTI PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Con l'art. 5, comma 2 ter, del D.L. 14/2017, convertito nella legge 48/2017, integrato dall'art. 35 quinquies, comma 1, del D.L. n.113/ 2018, convertito nella legge 132/2018, ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni sono previsti contributi di 42 milioni per l'anno 2021 e di 51 milioni per l'anno 2022.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati

Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani

E' istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

Al provvedimento si darà attuazione mediante apposito provvedimento normativo

(art. 5 septies, D.L. 32/2019 convertito nella legge 55/2019 – decreto sblocca cantieri)

MONITORAGGIO E RENDICONTO

MONITORAGGIO

L'art. 41, comma 2 quater, del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020. dispone che: «I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale»

RENDICONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI

L'art. 158 del TUEL prevede l'obbligo annuale di presentazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, del rendiconto dei contributi straordinari ottenuti da amministrazioni pubbliche riguardo sia alle spese sostenute sia ai risultati raggiunti in termini di efficacia ed efficienza. In caso di mancata presentazione del rendiconto è prevista **la revoca del contributo stesso**, anche se la spesa è stata regolarmente sostenuta.

Si osserva che, in riferimento a tutti i contributi destinati ad investimenti, le relative disposizioni prevedono già l'obbligo del monitoraggio trimestrale secondo le modalità indicate dal Dlgs. n. 229/2011.

Si ritiene, pertanto, che il suddetto obbligo sia da ritenersi implicitamente abrogato.

TARIFFE, ALIQUOTE DI IMPOSTA, TASSE, TRIBUTI

Termini

Con l'art. 138 del D.L. 34/2020 i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU sono stati allineati con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.

I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa. (art. 21, comma 2 ter, D.L. 50/2017)

TARIFFE, ALIQUOTE DI IMPOSTA, TASSE, TRIBUTI

E' possibile variare le aliquote e le tariffe dei tributi locali successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, ma entro il termine fissato da legge statale per la sua approvazione?

Su tale problema erano intervenuti in precedenza sia la Corte dei conti che il Mef ammettendo la possibilità di modifica solo a seguito di un mutato quadro normativo.

In questo caso:

- secondo il ministero dell'Economia (risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011) è possibile modificare l'addizionale Irpef e provvedere con una normale variazione al bilancio già approvato
- secondo la Corte dei conti (Lombardia, deliberazioni n. 205/2011 e n. 431/2012) non appare sufficiente l'adozione di un mero provvedimento di variazione al bilancio approvato, essendo invece necessario procedere alla completa riadozione del bilancio stesso. Tuttavia, con un successivo orientamento la stessa Corte dei conti (delibera n. 216/2014) ha ammesso la possibilità di variare semplicemente il bilancio, senza riapprovarlo ex novo

Non è, invece, ammessa modifica di aliquote e tariffe in seguito a mutate valutazioni dell'organo politico.

Dello stesso parere la Corte dei Conti Emilia Romagna (delibera n. 20/2019) con cui si esclude la possibilità per l'ente di variare, nel caso specifico, la fascia di esenzione (o l'aliquota) dell'addizionale Irpef attraverso un mero atto di variazione di bilancio, soluzione invece ammessa qualora la modifica discenda da sopravvenute disposizioni normative.

TARIFFE, ALIQUOTE DI IMPOSTA, TASSE, TRIBUTI

Per il ripristino degli equilibri di parte corrente è possibile modificare le tariffe e le aliquote delle imposte, tasse e tributi entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 1, comma 444, della legge 228/2012)

Con la Risoluzione n.1/DF del 29.5.2017 il MEF afferma drasticamente che tale possibilità si può utilizzare solo entro il termine perentorio del 31 luglio, termine previsto dall'art. 193, comma 3, del TUEL

TARIFFE, ALIQUOTE DI IMPOSTA, TASSE, TRIBUTI

Sulla base di quanto disposto dall'art. 118 ter del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, gli enti territoriali possono applicare una riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, a condizione che il soggetto passivo provveda al pagamento mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Trattasi di possibilità e non di un obbligo.

Da tener presente che lo sconto non potrà trovare applicazione per l'Imu, perché la normativa prevede come unica modalità di versamento l'uso esclusivo del modello F/24.

Inoltre, riguardo alla TARI, non è ancora chiaro se la riduzione concessa rientra tra quelle riduzioni generiche/atipiche che devono essere finanziate dal bilancio comunale, oppure se può essere considerata come un «onere» della riscossione, da inserire nel Piano economico finanziario e quindi da porre a carico di tutti gli altri contribuenti.

Delibere regolamentari e tariffarie

A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze.

Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare **entro novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15 (art. 15 bis, comma 1, lett. a) e lett. b), D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019).

L'art. 15 bis, comma 1, lett. b) del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'IMU, Addizionale Irpef, (per le quali è già regolato un obbligo di invio e pubblicazione) e Imposta di soggiorno, quindi con riferimento alla TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera o il regolamento si riferiscono; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

I relativi versamenti la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

IMU

E' partita dal 2020 l'unificazione Imu-Tasi con conseguente abolizione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) (art. 1, commi da 738 a 783, legge 160/2019).

I commi 756 e 757 dell'art.1 della legge 160/2019 dispongono testualmente:

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre effetti. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Con la Risoluzione n.1/2020 il Dipartimento delle Finanze ha precisato che sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa.

IMU

Con l'art. 1, comma 48, della legge 178/2020 è previsto che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria sia applicata nella misura del 50%.

Con l'art. 78, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito nella legge 126/2020, è prevista l'esenzione dall'IMU per tutto il 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

IMU

Con l'art. 1, comma 599, della legge 178/2020, in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid19, è prevista l'esenzione della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per le seguenti tipologie di immobili:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed and breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi¹⁷⁰, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, *night club* e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate

Per il ristoro ai comuni delle conseguenti minori entrate è previsto per l'anno 2021 un fondo di 79,1 milioni di euro.

NUOVA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 2020 avrebbe dovuto partire il nuovo sistema tariffario della Tari.

A seguito delle innumerevoli difficoltà nate anche a causa dell'emergenza Covid-19, come è noto con l'art. 207, comma 5 del D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020, è stata prevista la possibilità di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, con l'obbligo di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

L'eventuale conguaglio positivo o negativo risultante dal PEF per il 2020 si sarebbe dovuto ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021.

DA SOTTOLINEARE CHE IN CASO DI CONGUAGLIO NEGATIVO, IL RELATIVO ONERE (MINORE ENTRATA) RICADE SUGLI ESERCIZI SUCCESSIVI NON ESSENDO PREVISTA LA POSSIBILITA' DI MANTENERE IL RELATIVO RESIDUO ATTIVO.

GLI ENTI CHE VOLESSERO APPROVARE IL BILANCIO ENTRO IL 31 DICEMBRE, considerando l'obbligo di allegare al bilancio tutte le aliquote e tariffe dei tributi locali e dei restanti servizi che supportano le previsioni di entrata e, quindi, anche quelle relative alla Tari, se hanno applicato nel 2020 le stesse tariffe del 2019, devono provvedere preventivamente all'approvazione del PEF al fine di determinare il conguaglio positivo o negativo da inserire nel PEF 2021 in quanto, in assenza di queste informazioni, risulta impossibile determinare le nuove aliquote da applicare nel 2021.

Considerando le difficoltà di redigere il PEF 2020 prima della redazione del documento previsionale 2021 la soluzione potrebbe essere quella di applicare ancora le stesse tariffe del 2020 precisando, nella nota integrativa, la loro provvisorietà in attesa di determinarle in via definitiva entro il termine di legge previsto per l'approvazione del bilancio, unitamente al relativo PEF, tenendo, però, conto che, nel frattempo, dovranno trovare per lo stesso periodo la copertura della differenza fra il reale costo del servizio e l'entrata derivante dalle vecchie tariffe.

NUOVA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CONTENUTO DEL PEF

I criteri sono stati stabiliti con la DELIBERA N. 443/2019 dell'1.11.2019 dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera).

Il documento prevede che in caso di applicazione della Tari tributo, l'Iva, essendo indetraibile, sia considerata un costo da inserire nel Piano economico e finanziario.

Riguardo alle poste inesigibili, nel caso della Tari tributo è precisato che il loro riconoscimento potrà avvenire secondo la normativa vigente, mentre nel caso di tariffa corrispettiva, il riconoscimento è previsto per quelli per i quali il gestore dimostri di aver esaurito senza successo tutte le azioni giudiziarie per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso in cui dimostri che sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore per la parte non coperta dal fondo svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa.

Riguardo all'accantonamento a fondo svalutazione crediti in caso di TARI tributo sarà possibile l'inserimento di un accantonamento non eccedente il valore massimo dell'80% del fondo crediti di dubbia esigibilità; nel caso di TARI corrispettiva si potrà effettuare l'accantonamento massimo previsto dalla normativa fiscale.

E' individuato il perimetro del servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti prevedendo, tuttavia, che gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari, ma non attinenti alle attività ricomprese nel perimetro (come lo spazzamento neve), siano indicati separatamente negli avvisi di pagamento.

Viene precisato che il Pef non può essere solo un mero elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

NUOVA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Il piano economico finanziario, così come prevede l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 443/2019, deve essere predisposto dal gestore, trasmesso all'Ente territorialmente competente il quale provvede alla sua validazione e lo ritrasmette ad Arera per l'approvazione.

Secondo la suddetta deliberazione l'Ente territorialmente competente è l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO), laddove esiste.

Ma dove tale Ente non risulta costituito, come in Lombardia, l'Etc è solitamente identificato nel Comune che frequentemente è, però, anche gestore.

Poiché la procedura di validazione del PEF deve essere svolta da un soggetto che presenta adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale (deliberazione Arera n. 57/2019), nel caso di coincidenza tra Etc e Comune, quest'ultimo risulta privo del profilo di terzietà, attesa la difficoltà se non l'impossibilità di individuare all'interno dell'ente una specifica struttura organizzativa distinta rispetto a quella che assolve le funzioni gestionali del servizio.

Per risolvere il problema l'Anci Lombardia ha proposto di individuare come soggetto «validatore» l'organo di revisione, peraltro senza alcuna remunerazione aggiuntiva, proposta condivisa da Arera.

Ai sensi dell'art. 239, comma 1 bis, del TUEL l'organo di revisione è tenuto ad esprimere un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria e bilancio di previsione, con un espresso motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

Alla luce di quanto sopra, riguardo al PEF, l'organo di revisione è tenuto a verificare il rispetto della procedura prevista da Arera per l'adozione del PEF e, quindi, anche l'avvenuta validazione, oltre, ovviamente la coerenza dello stesso piano con i dati contabili del bilancio, parere che non può, pertanto, essere equiparato all'attività di validazione la quale richiede una complessa e specifica istruttoria che, come dispone la stessa delibera 443/2019:

NUOVA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

«consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario» e, secondo il MTR. deve riguardare almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel Pef rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Ne consegue che ai fini della validazione sono richiesti specifici requisiti e competenze che non rientrano tra quelle previste dall'attuale ordinamento contabile.

SOLUZIONI AL PROBLEMA CONSIDERANDO L'OBBLIGO DEL REQUISITO DELLA TERZIETA' DEL SOGGETTO VALIDATORE

- 1) convenzioni con enti di area vasta (Province, Città Metropolitane)
- 2) convenzioni con enti associativi di Comuni
- 3) nella considerazione che i revisori sono sicuramente in possesso dei requisiti e delle competenze richiesti ai fini della validazione e che l'art. 239 del TUEL prevede la possibilità che con lo Statuto dell'ente possano essere ampliate le funzioni affidate agli stessi, far rientrare nell'ambito dei loro compiti tale incombenza con la previsione, naturalmente, di un congruo compenso.

NUOVA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

RIDUZIONI

Da ricordare che in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 660 della legge 147/2013 il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle specificatamente previste dal precedente comma 659, provvedendo alla relativa copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Con l'art. 1, comma 48, della legge 178/2020 è previsto che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI sia dovuta in misura ridotta di due terzi.

Per il ristoro ai Comuni delle conseguenti minori entrate, con il successivo comma 49 viene istituito un fondo con una dotazione annua di 12 milioni di euro alla cui ripartizione si provvederà con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 178/2020

Tributo annuale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente spettante alle Province o alle Città Metropolitane (TEFA)

L'art. 38 bis del D.L. 124/2019 convertito nella legge 157/2019 prevede che il tributo annuale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) spettante alle Province o alle Città Metropolitane a decorrere dal 1° giugno 2020 deve essere versato direttamente alle stesse mediante l'assegnazione all'Agenzia delle Entrate (Struttura di gestione F24) con il compito di riversarlo direttamente all'ente beneficiario al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune.

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 luglio 2020 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente.

La misura del tributo dal 2020 è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della Provincia o Città Metropolitana da comunicarsi al Comune entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

Per l'annualità 2020 l'Agenzia delle entrate ha effettuato lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, operando il successivo riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura del 5% per cento o la diversa misura comunicata dall'ente impositore.

Tributo annuale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente spettante alle Province o alle Città Metropolitane (TEFA)

Dal 2021:

A) in caso di utilizzo del Mod. F724, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate, la quale provvede al riversamento degli importi alla Provincia o Città metropolitana competente, al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30% delle somme riscosse, percentuale che sarà riversata ai Comuni.

B) In caso di utilizzo del bollettino di conto corrente postale o altri strumenti di pagamento, il versamento sarà effettuato dai contribuenti direttamente in favore delle Province/Città metropolitane, sulla base degli importi che i Comuni indicheranno nel bollettino o negli altri strumenti elettronici di pagamento, in base alle specifiche tecniche stabilite con il D.M. 21.10.2020 (G.U. n. 277 del 6.11.2020).

Considerato che a decorrere dal 28 febbraio 2021 (termine prorogato dal DI 76/2020), le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad integrare i propri sistemi di incasso con la piattaforma PagoPa, gli avvisi di pagamento PagoPa da recapitare ai contribuenti dovranno contenere tutte le informazioni sulla Tari e il Tefa.

Tributo annuale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente spettante alle Province o alle Città Metropolitane

Competenza 2020

Qualora nel 2020 siano stati effettuati versamenti utilizzando il bollettino di conto corrente postale, i Comuni sono tenuti al riversamento delle somme, comprensive di eventuali interessi e sanzioni, agli enti interessati entro i suddetti termini:

- a) somme riferite al primo semestre dell'anno 2020, entro il 30 ottobre 2020
- b) somme riferite al secondo semestre dell'anno 2020 entro il 28 febbraio 2021
- c) somme riferite all'anno 2020 incassate nei trimestri successivi entro 30 giorni dalla fine del trimestre

Nei casi di cui ai punti b) e c) il versamento è eseguito al netto della commissione dello 0,3%.

Contestualmente al riversamento il Comune dovrà inviare le rendicontazioni e le informazioni sul tributo alla Provincia/Città metropolitana competente ed anche al ministero dell'Economia e delle finanze, in base all'articolo 5 del Dm 21 ottobre 2020.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

L'auspicata proroga al 2022, proposta in sede di conversione in legge del decreto Agosto, non è stata recepita.

Pertanto a partire dal 2021 deve essere istituito il «canone unico patrimoniale» secondo le modalità previste dalla legge 160/2019 (legge finanziaria 2020), in sostituzione dei seguenti prelievi:

- tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
- canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
- canone mercatale /Tari giornaliera).

Con l'art. 1, comma 848, della legge 178/2020 vengono fatte ulteriori precisazioni riguardo all'applicazione del suddetto canone concernente le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il canone è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale.

P.S. la qualificazione di entrata patrimoniale che, in verità, ha tutte le caratteristiche di un tributo, potrebbe incontrare problemi di costituzionalità (ricordiamo la sentenza n. 141/2009 della Corte Costituzionale riguardo al canone alternativo all'imposta di pubblicità)

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Imposta di soggiorno

A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul portale del federalismo fiscale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale (art. 15 bis comma 1, lett. b), D.L.34/2019, convertito nella legge 58/2019).

Una novità viene introdotta dai commi 3 e 4, dell'art. 180, del D.L. 34/2020 con cui viene precisato che i gestori delle strutture ricettive diventano responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto passivo e sono obbligati a presentare un'apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (16.1.2021).

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'importo dovuto e per l'omesso, ritardato o parziale versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del Dlgs.471/1997».

Ciò significa che il gestore della struttura diventa sostituto di imposta e non è più «agente contabile».

Appare, pertanto, necessario rivedere il relativo regolamento.

Addizionale comunale IRPEF

Non cambia nulla rispetto alla precedente normativa.

Il limite di applicazione resta dello 0,8% anche in unica soluzione.

La determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale.

Le delibere devono essere assunte sia in caso di nuova istituzione o conferma o modificativa e pubblicate sul sito internet del Ministero delle Finanze ('art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998).

L'art. 14, comma 8, del Dlgs. n. 23/2011, stabilisce poi, più in particolare, che, affinché le deliberazioni in parola abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce.

Si deve sottolineare, al riguardo, che la norma non pone a carico del comune un termine entro il quale la deliberazione deve essere trasmessa affinché essa possa essere pubblicata entro il 20 dicembre.

Tuttavia, attesa l'esigenza per il MEF di disporre di un congruo lasso di tempo al fine di procedere alle verifiche propedeutiche alla pubblicazione, è opportuno che il comune provveda all'inserimento dell'atto nel Portale, con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alla scadenza del 20 dicembre, tenendo conto che gli atti inseriti dal comune nel Portale in data successiva al 20 dicembre non verranno pubblicati a valere sull'anno d'imposta cui si riferiscono con la conseguenza che saranno valide le aliquote previste per l'anno precedente.

Addizionale comunale IRPEF

Dubbi sulla previsione

La pandemia determinata da Covid-19 non dovrebbe comportare particolari riduzioni nel 2020, a differenza di quanto, invece, avverrà nel 2021 e 2022.

Il principio contabile concernente la competenza finanziaria potenziata stabilisce che la previsione del gettito può essere pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza.

In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, la previsione è effettuata sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

In caso di modifica delle aliquote, l'importo da prevedere nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate.

In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da prevedere nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

In ogni caso l'importo da prevedere conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

Considerando che l'attuale procedura prevede il versamento del 30% in acconto nell'anno di competenze ed il 70% a saldo nell'anno successivo, nel 2021 l'ente potrebbe considerare una contrazione del gettito in riferimento al 30% di acconto ed ancor di più nel 2022.

Imposta sulla pubblicità

Con sentenza 15/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle maggiorazioni fino al 50% sull'imposta deliberata dai Comuni, ai sensi dell'art. 30, comma 17, della legge 488/1999, se rinnovata, anche tacitamente, a partire dal 2013 a seguito dell'abrogazione di tale disposizione avvenuta con l'art. 23, comma 7, allegato 1, punto 30, del D.L. 83/2012, convertito nella legge 134/2012, costringendo i comuni che l'avessero applicata, a ridurre la previsione del relativo gettito, nonché a stanziare le risorse per i rimborsi di quanto illegittimamente acquisite dal 2013 al 2018 (attenzione alla prescrizione)

Con l'art. 1, comma 917, della legge 145/2018 è stato disposto che il rimborso possa avvenire in forma rateale **entro cinque anni** dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva (cioè accertata dal Comune).

SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE

Importante ricordare l'obbligo annuale, prima dell'approvazione del bilancio, di indicare la destinazione della quota vincolata con delibera della Giunta

L'importo cui fare riferimento dovrà essere al netto dell'eventuale quota accantonata nel «fondo crediti di dubbia esigibilità».

Proventi parcheggi a pagamento

I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana (art. 1, comma 451, legge 147/2013)

Contributi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione)

A decorrere **dal 1° gennaio 2018**, i proventi per oneri di urbanizzazione sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano (art. 1, comma 460, legge 232/2016)

L'art. 1 bis del D.L. 148/2017 convertito nella legge 172/2017 viene estesa la destinazione degli oneri di urbanizzazione ad interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano ed a spese di progettazione per opere pubbliche a prescindere dall'opera a cui sono finalizzate.

A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori (art. 13, comma 5 quinquies, D.L. 162/2029 convertito nella legge 8/2020).

L'art. 1, comma 786, della legge 178/2020 estende al 2021 la possibilità di utilizzare integralmente i proventi delle concessioni edilizie per l'emergenza Covid-19, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, del DPR. 380/2001 (quelle destinate espressamente alla demolizione e ripristino delle opere abusive).

La commissione Arconet ha precisato che le nuove indicazioni di legge devono essere considerate come una «generica destinazione ad una categoria di spese», e, quindi, non rappresentano «un vincolo di destinazione specifico» non rientrando, pertanto, nella cassa vincolata

Restano, ovviamente, in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi in argomento.

L'art. 7 della Legge 24.12.1993, n. 537 (dal 30 giugno 2003 art. 16, comma 6, del DPR 380/2001) prevede il loro aggiornamento ogni quinquennio.

Il mancato adeguamento comporta responsabilità contabile del dirigente comunale che non aggiorna il contributo (sentenza n. 77/2018 della Corte dei Conti, sezione per l'Emilia Romagna).

FONDO RISCHI

In riferimento al contenzioso in essere, qualora si abbiano probabilità di soccombenza, scatta l'obbligo di stanziare con **un apposito fondo rischi**, le risorse necessarie per far fronte ai relativi oneri che, a fine esercizio, qualora il contenzioso non fosse ancora concluso, confluiranno nel **risultato di amministrazione accantonato**.

Al fine di determinare l'importo da accantonare occorre accertare se si tratta di:

- passività «probabili» (in presenza di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché di giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di alta probabilità di soccombenza); indice di rischio 51%
- passività possibili (quando il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile); indice di rischio tra il 10% ed il 49%
- evento remoto quando la probabilità è stimata inferiore al 10% e, quindi, non appare necessario alcun accantonamento

(Sez. reg.le di controllo Lombardia - deliberazione n. 69/2020)

È possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (**DM 1 agosto 2019**)

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

E' possibile prevedere altri fondi da accantonare (es. futuri miglioramenti derivanti dal nuovo CCNL, copertura di possibili debiti fuori bilancio, accantonamento perdite partecipate) ed altri accantonamenti a discrezione del responsabile finanziario.

Razionalizzazione della spesa pubblica

Blocco canoni di locazione pagati dagli enti locali

E' prorogato al 2021 il blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, dei canoni dovuti dagli enti locali, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali, con riferimento sia ai contratti in essere che a quelli di nuova sottoscrizione.

(art. 3, comma 1, D.L. 183/2020 – decreto milleproroghe)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce la Giunta provvede, all'approvazione del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate, provvedendo, nel caso risulti di importo inferiore, al suo aggiornamento. Non è necessario il parere dell'organo di revisione.

Qualora si volesse utilizzare una quota del risultato di amministrazione vincolato prima dell'approvazione del conto consuntivo, per il sostenimento di spese urgenti, dietro apposita relazione del responsabile competente che ne attesti l'urgenza, la Giunta procede all'aggiornamento del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate ed alle spese vincolate. (art. 187, comma 3quater, TUEL).

Si segue la stessa procedura nel caso si volesse utilizzare il risultato di amministrazione accantonato con la sola differenza che l'aggiornamento del risultato di amministrazione presunto deve avvenire sulla di un preconsuntivo relativo a tutte le entrate ed a tutte le spese.

(art. 187, comma 3quinqies, TUEL).

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Con l'art.1, comma 786, della legge 178/20020 viene estesa al 2021 la disposizione prevista dall'art. 109 del D.L. 18/2020 convertito nella legge 27/2020 in base alla quale:

qualora in sede di approvazione del rendiconto 2020 da parte dell'organo esecutivo, gli enti abbiano svincolato quote di avanzo derivanti da economie provenienti da contributi assegnati da amministrazioni statali o regionali sia in parte corrente che in c/capitale, a condizione che:

- a) riguardino interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie in attesa di essere restituite o dell'autorizzazione ad essere riutilizzate per le stesse finalità
- b) non siano già state destinate in precedenza
- c) non riguardino funzioni essenziali
- d) risultino già incassati e non a residui

pari importo è destinato a far fronte all'emergenza Covid-19, quindi ad un ampio numero di interventi (agevolazioni, sussidi, riduzione di entrate fiscali ecc.)

L'avanzo può essere utilizzato sia per spese correnti che in c/capitale, purché sia sempre destinato ad attenuare la crisi derivante dall'attuale situazione di emergenza

E' sufficiente una comunicazione all'amministrazione statale o regionale, senza attendere l'autorizzazione.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Si rammenta, comunque, che il risultato di amministrazione libero può regolarmente essere applicato al bilancio di previsione anche se approvato prima dell'approvazione del conto consuntivo per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità (art. 187 TUEL)

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di in utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso vestimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

con la precisazione che può essere effettivamente utilizzato solo dopo l'approvazione del conto consuntivo

L'art. 3, comma 1, lett h, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che l'avanzo di amministrazione **libero** non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL

IMPORTANTE RICORDARE CHE FINTANTOCHE' IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' NON RISULTA ADEGUATO, NON E' POSSIBILE UTILIZZARE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'avanzo libero deve essere obbligatoriamente utilizzato per anticiparne la copertura
(SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE N. 92/2018)

APPLICAZIONE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora al 31/12/2020 venisse registrato un disavanzo di amministrazione, lo stesso deve essere immediatamente applicato al bilancio di previsione in unica soluzione o ripartito in tre annualità compreso l'esercizio in corso e, comunque, entro il termine della consiliaura.

UTILIZZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ENTI IN DISAVANZO

ART. 1, COMMI 897 e 898, LEGGE 145/2018

Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, la legge di bilancio 2019 prevede la possibilità di applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione entro il limite che scaturisce dal seguente conteggio:

- Importo di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente
- Meno la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità
- Più importo del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione

Nel caso in cui l'importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità, è possibile applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore alla quota del disavanzo da recuperare iscritta nel primo esercizio del bilancio di previsione

In assenza dell'approvazione dei propri rendiconti non è possibile applicare al bilancio di previsione alcuna quota fino all'avvenuta approvazione.

L'art. 1, comma 788, della legge 178/2020 prevede, al fine di valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19 è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni e province autonome

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli enti che hanno sottoscritto strumenti finanziari derivati, qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da tali strumenti e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di mark to market, quest'ultima è destinata oltre che alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente, anche alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID” (art. 1, comma 786, della legge 178/2020)

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il base a quanto disposto dal principio contabile riguardante la competenza finanziaria potenziata in relazione alle entrate di dubbia e difficile esazione previsti nell'esercizio deve essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce, alla fine dell'esercizio, nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Tale fondo ha la funzione di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Pertanto in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Da tener presente che non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche,

La commissione Arconet nella seduta del 20 settembre 2017 ha chiarito che le amministrazioni pubbliche da considerare sono tutti gli enti e i soggetti individuati dall'Istat inseriti nel conto economico consolidato e aggiornati annualmente entro il 30 settembre

- i crediti assistiti da fidejussione
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa
- Le entrate introitate per conto di altri enti

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Per la determinazione del fondo, per ciascuna delle entrate considerate, a partire dal 2020 si utilizza solo la media semplice del rapporto fra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti dell'ultimo quinquennio.

E' possibile, in alternativa, utilizzare la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

Il fondo è determinato applicando all'importo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate considerate, una percentuale pari al complemento a 100 della media ottenuta..

Nel 2021 la quota da stanziare, in vigore dell'attuale normativa, deve essere pari 100% (art. 1, comma 882, legge 205/2017)

Da tener conto che l'80% del fondo relativo alla Tari può poi essere finanziato mediante il suo inserimento nel piano finanziario della stessa

Nel corso del 2021 gli enti locali possono, tuttavia, variare il bilancio di previsione 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2021 ad un valore pari al 90% dell'accantonamento quantificato nel relativo allegato al bilancio, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, o che il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, comma 79, legge 160/2019)

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Inoltre nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, dietro verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza ed in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza ed in conto residui e gli accertamenti (art. 1, comma 80, legge 160/2019).

Gli enti che negli ultimi tre esercizi abbiano formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso l'istituzione di unità organizzative specificatamente dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace come l'ingiunzione piuttosto che i ruoli), possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi (possibilità confermata dall'aggiornamento avvenuto con il D.M. 20.5.2015

E' possibile procedere al suo finanziamento con l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, qualora il FCDE accantonato risulti inferiore a quello accantonato nel precedente esercizio (art. 187, comma 2, del TUEL).

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

A decorrere dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità relativo alle entrate dei titoli 1 e 3 stanziati nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020

In altre parole i dati del 2019 saranno calcolati due volte (**secondo lo schema 2016+2017+2018+2019+2019**)

(art. 107 bis, comma 1, D.L. 18/2020 convertito nella legge 27/2020)

FONDI DI RISERVA

Fondo di riserva ordinario

L'art. 3, comma 1, lett g) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che:

- la metà della quota minima del fondo di riserva (0,15% dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio) deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione (art. 166, comma 2 bis, TUEL)
- qualora l'ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti ex art. 195 del TUEL, l'ammontare minimo del fondo di riserva deve essere pari allo 0,45% dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio (art. 166, comma 2-ter, TUEL)

Il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva eventualmente utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

Fondo di riserva di cassa

Gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali, (art. 166, comma 2 quater, TUEL)

CONTABILIZZAZIONE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'

In precedenza, sulla base delle deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017, le anticipazioni il cui rimborso era previsto in più anni (vedasi le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013 rimborsabili in 30 anni), confluivano nel risultato di amministrazione come quota accantonata. La quota annuale di rimborso veniva imputata ai singoli bilanci in cui la stessa andava a scadenza, finanziata con le risorse correnti di competenza, ed il fondo accantonato veniva ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio.

Con l'art. 39 ter della legge di conversione del D.L.162/2019 (decreto milleproroghe) viene disposto che ogni anno nel bilancio di previsione:

- dovrà essere iscritta integralmente fra le entrate la quota accantonata del risultato di amministrazione corrispondente all'anticipazione di liquidità non ancora restituita
- dovrà essere iscritta in spesa la quota capitale da restituire nell'esercizio, mentre la restante parte è da iscrivere nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa come «Fondo anticipazione di liquidità» che, a fine anno, confluirà di nuovo nel risultato di amministrazione

Quanto sopra vale per l'intero triennio cui si riferisce il bilancio con il significato che la norma permette agli enti di utilizzare il risultato di amministrazione, per la quota corrispondente al Fal, anche per gli anni successivi al 2020, in deroga al principio secondo cui il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per la voce «Utilizzo risultato di amministrazione» è previsto il rigo «Anticipazioni di liquidità».

Inoltre si prevede che la quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

CONTABILIZZAZIONE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'

Riguardo alle eventuali anticipazioni di liquidità relative al fondo per le demolizioni delle opere abusive, disciplinate dall'articolo 32, comma 12, del DI 269/2003 che devono essere rimborsate dai Comuni alla Cassa depositi e prestiti entro 60 giorni dall'effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli abusi, e in ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni (art. 1, comma 1, del Decreto Mef 23 luglio 2004), la contabilizzazione avviene come segue:

- a) l'entrata derivante dall'anticipazione da parte della Cassa DD.PP. è accertata nel titolo VI Accensione di prestiti;
- b) la spesa riguardante il rimborso dell'anticipazione alla Cassa DD.PP. è impegnata nel titolo IV della spesa con imputazione al medesimo esercizio.

Considerato il rischio del mancato incasso, in base al D.M. 1.8.2019 è necessario effettuare un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari almeno al 20% dell'importo, accantonamento che ogni anno dovrà fare riferimento al residuo ancora esistente fino alla completa restituzione.

P.S. Il ricorso al Fondo per le demolizioni delle opere abusive non rientra nella nozione di indebitamento (Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania – Del. N. 3/2021) in quanto finanziate dall'autore dell'abuso edilizio.

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Art. 1, commi da 849 a 872, legge 145/2018 come modificato dall'art.1, comma 854, legge 160/2019

L'obbligo, inizialmente previsto a partire dal 2020, è stato spostato al 2021 dall'art.1, comma 854, della legge 160/2019.

Pertanto, a partire **dall'anno 2021** le amministrazioni pubbliche qualora:

- a. il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, a meno che il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non risulti superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (modifica apportata dall'art. 38 bis, comma 1, D.L. 34/2019, convertito nella legge 58/2019)

N.B. **Per debiti commerciali si intendono esclusivamente i debiti sorti per acquisto di beni, servizi e forniture**

- a. o, pur nel rispetto delle condizioni di cui al punto a), l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non risulti rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del Dlgs. 231/2002, (30 o 60 giorni).

In primo luogo si dovrà determinare lo stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio 2020 e verificare se è almeno pari o superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel 2020. Se risulta superiore scatta immediatamente la sanzione. Diversamente si deve fare riferimento all'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti.

N.B. l'indicatore di ritardo è diverso dall'indicatore di tempestività:

- Il primo si riferisce alle fatture scadute nell'anno pagate e non pagate e quelle non scadute nell'anno e pagate
- Il secondo si riferisce alle fatture pagate nel periodo di riferimento

In ogni caso l'indicatore di ritardo si rileva dal sistema PCC.

SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO DEBITI PREGRESSI

Entro il 28 febbraio (così modificato dall'art. 50, comma 1, D.L. 124/2019) dell'esercizio in cui è stata rilevata tale situazione, gli enti sono tenuti con delibera di giunta, a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio, missione 20, un accantonamento denominato «**Fondo di garanzia debiti commerciali**», sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione

L'importo del fondo è calcolato sugli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, diversa da quella riferita a risorse con specifico vincolo di destinazione, in misura pari al

b) al 5% in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi nei pagamenti superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3% per ritardi compresi **tra 31 e 60 giorni**, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2% per ritardi compresi **tra 11 e 30 giorni**, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1% per ritardi compresi **tra 1 e 10 giorni**, registrati nell'esercizio precedente

Nel corso dell'esercizio il Fondo di garanzia è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti riguardanti l'acquisto di beni e servizi fatta sempre eccezione per quelli finanziati da entrate aventi specifico vincolo di destinazione.

L'obbligo di costituire il «**fondo di garanzia**» nella misura del 5% scatta anche per gli enti che non hanno pubblicato gli indicatori annuali e trimestrali dei propri tempi medi di pagamento come previsto dall'art. 33 del Dlgs.33/2013 e che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate le condizioni previste dalla normativa in materia di pagamenti (38 bis, comma 2, D.L. D.L. 34/2019, convertito nella legge 58/2019).

TESORERIA

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al Dlgs.231/2002, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del TUEL, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 555, della legge 160/2019).

SEMPLIFICAZIONI PER IL TESORIERE

A seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 57, comma 2 quater del D.L. 124/2019, a partire dal 25/12/2019:

- è abrogato di trasmettere al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva

A seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 52, comma 1, del D.L. 104/2020, a partire dal 2021:

- viene meno l'obbligo di trasmettere al tesoriere all'inizio dell'esercizio l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente e con evidenza, per ciascuna missione, programma e titolo, degli impegni già assunti e dell'importo del fondo pluriennale vincolato
- i pagamenti che superano i dodicesimi non devono più essere individuati nel mandato emesso dall'ente.
- Non devono più essere trasmessi al tesoriere
 - a) le variazioni al bilancio di previsione
 - b) le variazioni dei residui a seguito del loro accertamento
 - c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario

TESORERIA

Pertanto nel rendiconto del tesoriere non saranno più indicati i valori relativi ai residui, alle previsioni di competenza e di cassa, ma solo le riscossioni ed i pagamenti.

GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI FONDAMENTALI

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 4 marzo 2019 con cui è stata dichiarata incostituzionale la disposizione che impone ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali, nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale, **l'art. 2, comma 3 D.L. 183/2020 (decreto milleproroghe) ha ulteriormente prorogato l'obbligo al 31.12.2021.**

RINEGOZIAZIONE MUTUI

Con l'art. 1, comma 789, della legge 178/2020 viene prevista che le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione.

RINEGOZIAZIONE MUTUI

Risorse derivanti dalla rinegoziazione

Con il comma 1-quater dell'art. 57, DI 124/2019, convertito nella legge 157/2019, viene prorogata al 2023 la possibilità da parte degli enti locali di utilizzare i risparmi derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui senza vincoli di destinazione, quindi anche per la spesa corrente.

Ristrutturazione del debito

E' in corso di emanazione il DPCM previsto dall'art. 39, comma 1 del D.L. 162/2019, convertito nella legge 8/2020 (decreto milleproroghe 2020) con cui viene istituita l'Unità di coordinamento al fine di dare avvio alla possibilità da parte dei Comuni **di ristrutturare il debito contratto** con banche o intermediari finanziari rappresentato dai mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8%.

Gli enti interessati dovrebbero presentare apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L' Unità di coordinamento si farà carico dell'istruttoria e delle attività necessarie per la ristrutturazione del mutuo comunicando successivamente all'ente medesimo le condizioni ottenute.

In caso di accettazione l'ente contestualmente dovrà stipulare un contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello Stato dei mutui ristrutturati, con definite le modalità di versamento allo Stato delle nuove quote di ammortamento.

Da tale operazione è necessaria ne consegua una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, fatta eccezione per gli enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti per i quali è prevista l'esenzione da tale verifica.

ANTICIPAZIONE A FAVORE APPALTATORE

Anticipazione a favore dell'appaltatore

(art. 35, comma 18, Dlgs. 50/2016 e art. 1. comma 20, lett. g., D.L. 32/2019, convertito nella legge 55/2019 – decreto sblocca cantieri)

Sul valore stimato per «ogni tipo di appalto», dunque anche ai servizi e forniture (da intendersi: "valore del contratto") viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del codice dei contratti (art. 91, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020)

Ai sensi dell'art. 207 del D.L. 34/2020, la percentuale può essere incrementata fino al 30% per i contratti stipulati fino al (30 giugno 2021) **al 31 dicembre 2021, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante** (art. 13, comma 1, del D.L. 183/2020 – decreto milleproroghe)

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

CONTRIBUTI ANAC

L'art. 65 del D.L. 34/2020 prevede l'esonero dei contributi Anac per la partecipazione alle procedure di gara con decorrenza 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

L'Anac, con propria Deliberazione 1197/2020, pubblicata sul proprio sito istituzionale in data 24 dicembre 2020, ha disposto la riattivazione del contributo di gara per tutte le procedure pubblicate dal 1 gennaio 2021. Pertanto, gli operatori economici e le SA dovranno pagare il contributo per tutte le nuove procedure, in quanto condizione imprescindibile di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente e correttezza delle stesse.

Operazioni di partenariato pubblico-privato

L'art. 1, comma 526, della legge 160/2020 introduce l'obbligo da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate tramite contratti di partenariato pubblico privato.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno individuate le modalità di trasmissione delle suddette informazioni.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

**GRAZIE
DELL'ATTENZIONE
E BUON LAVORO**

a cura di Sergio Marzari